

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 91

46° anno

8 aprile 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/225/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 giugno 2002, relativa al programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese e ai singoli casi d'applicazione del medesimo** [notificata con il numero C(2002) 2143] ⁽¹⁾ 1

2003/226/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 settembre 2002, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI – Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» – Sottoprogrammi 1 (Coaching), 4 (Partecipazioni a fiere), 5 (Cooperazione) e 7 (Promozione-design)** [notificata con il numero C(2002) 2606] ⁽¹⁾ 13

2003/227/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 agosto 2002, relativa a diverse misure e all'aiuto di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione a favore del parco tematico «Terra Mítica SA», Benidorm (Alicante)** [notificata con il numero C(2002) 2980] ⁽¹⁾ 23

2003/228/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa al regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione in favore delle spese energetiche delle piccole e medie imprese della regione Sardegna** [notificata con il numero C(2002) 3715] ⁽¹⁾ 38

2003/229/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2002, relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8% a favore degli investimenti nei nuovi Länder federali prevista dalla legge tributaria annuale del 1996 che la Germania ha concesso a favore di Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH** [notificata con il numero C(2002) 4037] ⁽¹⁾ 42

2003/230/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa al regime di aiuti esistente cui l'Italia era stata autorizzata a dare esecuzione in favore del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste** [notificata con il numero C(2002) 4829] ⁽¹⁾ 47

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2002

relativa al programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese e ai singoli casi d'applicazione del medesimo

[notificata con il numero C(2002) 2143]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni a norma degli articoli citati ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con decisione del 27 ottobre 1993, la Commissione ha autorizzato il programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese (KMU-Investitionsprogramm des Landes Thüringen) (in prosieguo: «il regime») ⁽²⁾. Il 7 ottobre 1994 la Commissione ha autorizzato una versione modificata che era stata notificata nel 1994 ⁽³⁾.
- (2) Il regime modificato riguardava il periodo 1994-1996 e prevedeva aiuti agli investimenti produttivi. Con comu-

nicazione del 26 agosto 1993, registrata il 30 agosto, la Germania aveva formalmente escluso dal regime in questione la concessione di aiuti a favore di imprese in difficoltà. Questa esclusione è stata espressamente ripresa nella decisione della Commissione, che ha limitato l'approvazione del regime alle imprese che non erano in difficoltà.

- (3) Con decisione dell'8 aprile 1998, la Commissione ha autorizzato la proroga del regime in questione per gli anni 1997-2001 subordinatamente a talune condizioni modificate ⁽⁴⁾, esprimendo tuttavia nella medesima occasione dubbi sulla conformità delle modalità d'applicazione del regime con la versione notificata che essa aveva approvato. Questi dubbi erano basati sulle informazioni comunicate dalla Germania nelle relazioni annuali del 1994 e del 1995 e su quelle che riguardavano gli anni 1995 e 1996. Infatti, alla luce di tali informazioni, la Commissione non ha potuto escludere la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- (4) Per questo motivo la Commissione ha ingiunto alla Germania [ingiunzione di fornire informazioni conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa «Italgrani»] ⁽⁵⁾ di fornirle qualsiasi informazione che le consentisse di verificare la conformità della concessione degli aiuti con il regime approvato, com-

⁽¹⁾ GU C 73 del 17.3.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 335 del 10.12.1993, pag. 7 — Caso N 408/93 — SG(93) D/19245 del 26.11.1993.

⁽³⁾ GU C 364 del 20.12.1994, pag. 7 — Caso N 480/94 — SG(94) D/14255 del 10.10.1994.

⁽⁴⁾ Caso NN 142/97 — SG(98) D/04313 del 2.6.1998.

⁽⁵⁾ Sentenza del 5.10.1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4635.

presi gli aiuti concessi a imprese che al momento dell'erogazione dell'aiuto avrebbero dovuto essere considerate in difficoltà, nonché le condizioni in base alle quali gli aiuti in questione erano stati accordati.

(5) Nelle sue osservazioni del 7 agosto 1998, la Germania ha confermato che il regime approvato non autorizzava la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, tuttavia ha precisato altresì che non veniva verificato d'ufficio se l'impresa beneficiaria era economicamente sana al momento dell'erogazione degli aiuti. La Commissione precisa che la lettera non conteneva le informazioni richieste nell'ingiunzione relative agli aiuti individuali interessati e alle modalità della loro erogazione.

(6) Per questo motivo la Commissione non è stata in grado di stabilire se il regime d'aiuto era stato applicato in conformità della versione notificata e approvata.

(7) Con lettera del 4 dicembre 1998 ⁽⁶⁾, la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, al fine di verificare l'applicazione del regime in passato, nonché tutti i casi in cui esso è stato applicato. In questa decisione, la Commissione constata che la Germania non ha fornito le informazioni sugli aiuti individuali interessati richieste con l'ingiunzione menzionata in precedenza e che il regime è stato applicato in modo abusivo. Sulla base della già citata sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha pertanto deciso di valutare direttamente la conformità con il trattato dell'applicazione del regime in passato, come se si trattasse di un nuovo aiuto. Nel quadro del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha invitato la Germania a presentare le sue osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione del regime d'aiuto e della relativa applicazione in alcuni casi.

(8) Con la stessa lettera, la Commissione ha ingiunto alla Germania di fornirle entro il termine di un mese tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità del regime e dei relativi casi d'applicazione, precisando le informazioni che avrebbero dovuto esserle comunicate in modo particolare. Al tempo stesso, la Commissione ha annunciato che, se non avesse ricevuto tali informazioni, avrebbe adottato una decisione sulla base degli elementi in suo possesso e che qualsiasi aiuto individuale concesso nel quadro del regime sarebbe stato considerato incompatibile con il mercato comune in mancanza delle informazioni necessarie per valutarne la compatibilità.

(9) Con la stessa lettera, la Commissione ha invitato la Germania a trasmettere immediatamente ai beneficiari dell'aiuto una copia della sua lettera.

(10) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁷⁾. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni riguardo alle misure in oggetto. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli interessati.

(11) Con lettera del 5 marzo 1999, registrata l'8 marzo, e con lettera del 6 maggio 1999, registrata il 10 maggio, la Germania si è espressa in merito al procedimento menzionato in precedenza. Con lettera del 26 settembre 2001, registrata il 29 settembre, la Germania ha fornito, su richiesta della Commissione, alcune informazioni supplementari riguardo al numero delle imprese beneficiarie del regime che esistevano ancora nel 2001.

2. DESCRIZIONE DELL'AUTO

(12) Il regime è inteso a favorire la modernizzazione e lo sviluppo delle PMI che devono affrontare i problemi economici posti dal passaggio all'economia di mercato, nonché a promuovere la creazione di piccole e medie imprese nel settore manifatturiero. A tale scopo, sono ammissibili (punto 11 della notificazione iniziale del 1° luglio 1993) gli investimenti produttivi (tranne l'acquisto di beni immobili) e gli investimenti effettuati nell'ambito di un piano di ristrutturazione. Nella sua comunicazione del 26 agosto 1993, la Germania aveva precisato che la nozione di ristrutturazione menzionata non doveva essere intesa quale misura di salvataggio e di ristrutturazione di imprese in difficoltà, ma che riguardava gli investimenti effettuati in imprese efficienti sotto il profilo economico-finanziario al fine di creare un nuovo stabilimento, di ampliare o di modernizzare uno stabilimento esistente o di introdurre un nuovo processo produttivo.

(13) Il regime d'aiuto in questione disponeva inizialmente di una dotazione di 24 milioni di EUR, successivamente aumentata a 42 milioni di EUR. L'aiuto all'investimento iniziale è concesso sotto forma di una sovvenzione entro un limite di 2,5 milioni di EUR per progetto, rispettando il massimale regionale applicabile al Land Turingia. Per le grandi imprese il massimale è del 35 %; nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE il massimale è maggiorato del 15 % lordo per le piccole e medie imprese che rientrano nella definizione contenuta nella disciplina comunitaria in mate-

⁽⁶⁾ SG(98) D/11285.

⁽⁷⁾ Cfr. nota 1.

ria di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (1992) ⁽⁸⁾ in vigore al momento dell'autorizzazione del regime da parte della Commissione.

- (14) Nel quadro del regime, sono stati erogati complessivamente sessantadue aiuti a favore di sessantuno imprese ⁽⁹⁾.
- (15) Il regime subordina la concessione di un aiuto alla presentazione di un piano aziendale a lungo termine.

3. MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (16) I motivi che hanno indotto la Commissione ad avviare, in merito all'applicazione del regime in passato ⁽¹⁰⁾ e a tutti i casi d'applicazione del medesimo, il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, si fondano in particolare sulla constatazione che la Germania ha concesso aiuti a favore di imprese in difficoltà, contrariamente alle precisazioni fornite dalle autorità tedesche. Nella misura in cui il regime d'aiuto è stato applicato in modo abusivo a favore di imprese in difficoltà, le sue modalità non sono compatibili con la politica della Commissione in materia di aiuti a favore delle imprese in difficoltà, in quanto il regime in causa:

- non prevede alcun obbligo di notificazione individuale degli aiuti a favore di imprese in difficoltà o di imprese dei cosiddetti settori sensibili,
- non subordina l'erogazione dell'aiuto alla presentazione e alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che consenta di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole,
- non limita l'importo dell'aiuto concesso al minimo necessario per conseguire tale obiettivo.

Nella lettera con la quale informava la Germania dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha altresì ingiunto alla Germania di indicarle in quali casi in base al regime sono stati concessi aiuti a imprese che, al momento dell'erogazione dell'aiuto, dovevano essere considerate imprese sane o in difficoltà. Le informazioni richieste riguardavano in particolare la dimensione dell'impresa,

l'entità dell'aiuto (importo e intensità dell'aiuto rispetto agli investimenti prospettati), l'importo degli aiuti pubblici di cui l'impresa ha beneficiato nei tre anni precedenti l'erogazione dell'aiuto in oggetto e la situazione finanziaria dell'impresa al momento dell'erogazione dell'aiuto. Nella sua lettera menzionata in precedenza, la Commissione ha inoltre informato la Germania che si sarebbe pronunciata in merito al regime d'aiuto nel suo complesso e ai singoli casi d'applicazione, a prescindere dal fatto che l'aiuto sia stato concesso o meno a un'impresa in difficoltà.

4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (17) Con lettera del 5 marzo 1999, la Germania ha fornito due tabelle dalle quali risulta che al momento dell'erogazione dell'aiuto trenta imprese potevano essere considerate in difficoltà e trentuno sane ⁽¹¹⁾. Tenuto conto che una delle imprese sane ha beneficiato due volte di un aiuto, il numero di casi d'applicazione a favore di imprese sane è pari a trentadue. Questa valutazione risulta dall'esame effettuato dalle autorità tedesche in merito alla situazione delle imprese al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Con lettera del 26 settembre 2001, la Germania ha corretto le tabelle di cui trattasi dichiarando che una delle imprese considerate in precedenza in difficoltà doveva essere ormai considerata un'impresa sana. Nel complesso, in ventinove casi l'aiuto è stato accordato a imprese in difficoltà, mentre in trentatré casi l'aiuto è stato accordato a trentadue imprese efficienti sotto il profilo economico-finanziario.
- (18) Per quanto riguarda le imprese beneficiarie ancora in attività, la Germania ha verificato i vari casi d'applicazione del regime attraverso un questionario che riguardava il numero di dipendenti, il totale del bilancio, la redditività dei capitali propri, il passivo dell'esercizio, il fatturato, la quota di capitali di prestito, il flusso di cassa e l'utilizzo delle capacità di produzione. I dati comunicati dalla Germania in data 6 maggio 1999 riguardano i tre anni che precedono l'erogazione dell'aiuto oppure, nel caso di nuove imprese, l'anno successivo all'erogazione dell'aiuto.
- (19) Dalla lettera del 5 marzo 1999 si evince tuttavia che in alcuni casi la Germania non è stata in grado di fornire gli elementi relativi all'intensità dell'aiuto erogato, al numero dei dipendenti, al totale del bilancio o al fatturato, o gli elementi riguardanti eventuali aiuti pubblici provenienti da altre risorse di Stato. Gli elementi che mancano riguardano sia le imprese ritenute sane (elenco II), sia quelle considerate in difficoltà (elenco I). Per

⁽⁸⁾ GU C 213 del 19.8.1992, pag. 8.

⁽⁹⁾ Secondo la comunicazione del 5 marzo 1999 con la quale la Germania ha rettificato il numero di casi indicati nelle relazioni annuali del 1994 e del 1996.

⁽¹⁰⁾ Ossia prima dell'8 aprile 1998, data di approvazione del regime d'aiuto nella sua versione modificata.

⁽¹¹⁾ Varie imprese beneficiarie di aiuti nel quadro del regime sono attualmente oggetto di un esame individuale da parte della Commissione.

alcune imprese elencate, l'assenza di dati viene giustificata con il fatto che si trattava all'epoca di nuove imprese. La Germania non ha peraltro fornito altre spiegazioni in merito alla sua impossibilità di comunicare le informazioni richieste dalla Commissione.

- (20) La Germania non ha avanzato altre argomentazioni riguardo all'applicazione del regime d'aiuto.
- (21) Con lettera del 26 settembre 2001, la Germania ha informato la Commissione che, delle trentadue imprese considerate sane, ventitré erano ancora presenti sul mercato. Dalle informazioni relative alle imprese in difficoltà risulta che, delle ventinove imprese che hanno beneficiato di un aiuto, solo quattro sono ancora presenti sul mercato.

5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

A. Legittimità dell'aiuto

- (22) Nelle decisioni del 27 ottobre 1993 e del 7 ottobre 1994, la Commissione aveva ritenuto che il regime fosse compatibile con il mercato comune in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per i seguenti motivi: il Land Turingia è riconosciuto come regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE ⁽¹²⁾; l'intensità dell'aiuto previsto dal regime è accettabile alla luce dei problemi economici della regione e della necessità di favorire lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro, segnatamente nelle piccole e medie imprese; infine, sono ammissibili solo imprese del settore manifatturiero che presentano buone prospettive di redditività.
- (23) Infine, la Commissione si era espressamente assicurata che il regime non venisse applicato a imprese in difficoltà.
- (24) Contrariamente alle assicurazioni fornite dalla Germania nella lettera del 26 agosto 1993, dal 1994 al 1996 sono stati concessi aiuti a imprese in difficoltà, l'86 % delle quali ha nel frattempo presentato istanza di fallimento — come la Germania ha del resto confermato nelle sue osservazioni del 5 marzo e dell'8 maggio 1999 e del 26 settembre 2001 ⁽¹³⁾ nel quadro del procedimento. La Germania ha inoltre riconosciuto che, a seguito dell'esame retroattivo della situazione economica delle

imprese al momento dell'erogazione degli aiuti, nonché delle loro prospettive future, essa avrebbe dovuto considerare queste imprese in difficoltà. La Commissione osserva che tale esame comportava una valutazione della redditività, del fatturato, della sovraccapacità, del flusso di cassa, dell'indebitamento e del valore dell'attivo netto. La Commissione constata pertanto che la Germania ha basato il suo esame sui criteri fissati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1994). Inoltre, da questi elementi risulta che la Germania ha altresì concesso aiuti a imprese in difficoltà che devono essere considerate grandi imprese conformemente alla definizione data dalla Commissione nel 1992.

- (25) Notificando il regime iniziale e la sua versione modificata del 1994, la Germania si era in un primo tempo conformata agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, mentre applicando il regime in un modo ritenuto abusivo in quanto non rientrante nell'ambito delle autorizzazioni del 1993 e del 1994, essa ha di fatto creato una serie di casi di aiuti individuali non notificati e quindi illegali.

- (26) La Commissione deplora in particolare che la Germania non abbia rispettato la sua dichiarazione formale di non applicare il regime a imprese in difficoltà. Questi aiuti non rientrano nell'ambito delle autorizzazioni della Commissione, e pertanto devono essere considerati illegali.

- (27) La Germania precisa inoltre di non aver disposto, in alcuni casi, delle informazioni necessarie per assicurare, al momento dell'erogazione dell'aiuto, il rispetto del massimale regionale e delle norme in materia di cumulo, nonché la corretta applicazione della maggiorazione prevista per le PMI. La Commissione constata pertanto che la Germania non è in grado di provare la corretta applicazione del regime d'aiuto a favore di imprese sane. Spetta comunque agli Stati membri assicurare il rispetto delle condizioni di autorizzazione di un regime e fornirne la prova in caso di necessità. In mancanza di informazioni esaustive, la Commissione conclude che neppure questi aiuti rientrano nell'ambito delle sue autorizzazioni e devono pertanto essere considerati illegali.

- (28) La Commissione ha dovuto anzitutto determinare quali aiuti siano stati concessi al di fuori del regime. A tale scopo, la Commissione ha emesso un'ingiunzione in conformità della sentenza Italgrani. Sulla base degli elementi in suo possesso, la Commissione ha successivamente stabilito che era stato concesso un numero indeterminato di aiuti individuali in violazione delle disposizioni del regime e ha pertanto avviato il procedimento riguardo agli aiuti individuali in questione. Tenuto conto che dalle informazioni disponibili risulta che per tutti gli aiuti individuali sembra esistere la possibilità che essi non siano stati accordati nel rispetto delle disposizioni

⁽¹²⁾ GU C 373 del 29.12.1994 — Aiuto N 464/1993 (per il periodo 1994-1996).

⁽¹³⁾ Conformemente alla comunicazione delle autorità tedesche del 26 settembre 2001, nel 2001 non vi erano più di ventisette imprese in attività, di cui quattro sono considerate in difficoltà e ventitré possono essere considerate sane.

del regime, e considerato che non esiste alcun elenco definitivo dei vari aiuti che si sostiene siano stati accordati conformemente al regime, la Commissione ha al contempo avviato il procedimento riguardo al regime d'aiuto nel suo complesso a motivo della sua applicazione abusiva. La Commissione aveva intenzione di procedere a un esame generale e astratto del regime d'aiuto applicato in modo abusivo e di stabilire direttamente la sua compatibilità con il trattato su questa base.

(29) Durante il procedimento la Germania ha trasmesso alla Commissione un elenco di sessantadue aiuti che essa asserisce di aver erogato conformemente al regime a sessantuno imprese. Essa ha indicato le sovvenzioni accordate a imprese in difficoltà (29), riconoscendo in tal modo che queste non rientravano nell'ambito del regime. La Germania ha altresì indicato le sovvenzioni che riteneva di aver accordato a imprese sane (33 aiuti erogati a favore di 32 imprese), fornendo alcune informazioni, ancorché incomplete, in merito a questi trentatré casi.

(30) Poiché queste informazioni avrebbero dovuto essere fornite in risposta all'ingiunzione menzionata in precedenza, il loro invio successivamente all'avvio del procedimento è tardivo. Considerando tutti i fatti di specie, la Commissione ha tuttavia deciso, nonostante l'avvio del procedimento, di verificare se ognuno dei trentatré casi individuali indicati dalla Germania rientrava effettivamente o meno nell'ambito del regime.

(31) In base agli elementi forniti dalla Germania, le trentadue imprese interessate dai trentatré casi di aiuti sono quelle di seguito riportate, che si sostiene fossero efficienti sotto il profilo economico-finanziario al momento dell'erogazione dell'aiuto:

1. FEFA Fenster & Fassaden Produktions GmbH, Zeulenroda
2. Thüringer Dämmstoffwerke GmbH, Bad Berka
3. Marit GmbH, Vertriebsgesellschaft für Gärtnerei- und Floristik- Artikel, Bad Salzungen
4. Schlacht- und Verarbeitungs GmbH, Jena
5. Topogramm Gesellschaft für Erderkundung und Rauminformation mbH, Altenburg
6. Konstruktion-Holz-Werk Saubert KHW GmbH & Co. KG, Serba-Trotz

7. WEMAG Werkzeuge Maschinen Kunststofftechnik GmbH, Nordhausen
8. Wilhelm Steinberg Pianofortefabrik GmbH, Eisenberg
9. Möbelwerkstätten R. Nützel, Zeulenroda
10. SAPA Leichtmetallguss Sömmerda GmbH, Sömmerda
11. WEGRA-Anlagenbau GmbH, Westenfeld
12. Metallwerk Langensalza GmbH, Bad Langensalza
13. York Travelware GmbH, Kindelbrück
14. Rhönmetall GmbH, Dermbach
15. NTI New Technology Instruments GmbH, Kahla
16. Stahl- und Anlagebau Grüssing GmbH, Kambachsmühle ⁽¹⁴⁾
17. Metallgestaltung Hans Reiche, Gotha
18. Schlossbrauerei Schwarzbach GmbH
19. GEFO Folienbetrieb GmbH, Gera
20. Bike Systems GmbH & Co Thüringer Radwerk KG, Nordhausen
21. Metzgerei Holger Bennewitz
22. Meder Reed GmbH, Fux, Hof, Werlich GbR, Großbreitenbach
23. Fein-Elast Umspinnwerk GmbH, Zeulenroda
24. Bäckerei und Konditorei Bretschneider
25. Sägewerk Crawinkel GmbH
26. Wiegand GbR
27. Hausgeräte Altenburg GmbH
28. Analytik Jena GmbH
29. Oplibell Produktions GmbH

⁽¹⁴⁾ Questa impresa ha beneficiato due volte di un aiuto in base al regime.

30. Apparate- und Industrianlagenbau Grüssing GmbH

31. Kunststoffverarbeitung Tiefenort GmbH

32. Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, Kahla ⁽¹⁵⁾.

(32) Nei casi sopra menzionati, la Germania precisa di non essere stata in grado di verificare le circostanze della concessione dell'aiuto, in quanto l'impresa è in liquidazione o non è più in attività o per mancanza di informazioni. In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione non può valutare se l'aiuto accordato in questi casi rientra nell'ambito del regime.

(33) In particolare, per quanto riguarda la categoria delle imprese sane, la Germania non è in grado di fornire indicazioni in merito all'intensità dell'aiuto di cui hanno beneficiato le due imprese di seguito indicate, poiché questo dato non figura nel fascicolo di concessione dell'aiuto:

— Marit GmbH, Vertriebsgesellschaft für Gärtnerei- und Floristik-Artikel, Bad Salzungen,

— Topogramm Gesellschaft für Erderkundung und Rauminformation mbH, Altenburg

In questi due casi la Germania non dispone pertanto di elementi che consentano di affermare che l'intensità dell'aiuto fissata nel regime è stata rispettata. Ne consegue che la Commissione non è in grado di stabilire se gli aiuti in causa rientrano nell'ambito del regime.

(34) Neppure per le tre imprese di seguito riportate le autorità tedesche sono in grado di precisare se si tratta di PMI, in quanto questo dato non figura nel fascicolo di concessione dell'aiuto:

— Marit GmbH, Vertriebsgesellschaft für Gärtnerei- und Floristik-Artikel, Bad Salzungen,

— Topogramm Gesellschaft für Erderkundung und Rauminformation mbH, Altenburg,

— Kahla Porzellan GmbH, Kahla.

(35) Per nessuno dei casi di aiuto la Germania ha indicato se gli investimenti sostenuti dal programma del Land Turingia hanno anche beneficiato di aiuti a titolo di un altro regime di aiuti agli investimenti, ad esempio il

regime dei premi fiscali agli investimenti. È vero che la Commissione non aveva espressamente chiesto questa informazione al momento dell'avvio del procedimento.

(36) In sintesi, la Commissione constata che l'applicazione del regime a favore delle società Marit, Topogramm e Kahla ⁽¹⁶⁾ era illegale. Per quanto riguarda gli altri casi d'applicazione a favore di imprese efficienti sotto il profilo economico-finanziario al momento dell'erogazione dell'aiuto, la Commissione ritiene che essi rientrino nell'ambito del regime approvato, a condizione che gli aiuti pubblici complessivi a favore degli investimenti in causa non superino l'intensità del 35 % lordo se si tratta di grandi imprese e di imprese di cui non è noto lo status (cfr. considerando 34) e del 50 % lordo in tutti gli altri casi. Gli aiuti che non soddisfano questa condizione sono illegali. Per converso, qualora gli aiuti soddisfino questa condizione, il complemento d'esame in merito alla loro compatibilità con il mercato comune è inutile.

B. Esistenza di un aiuto di Stato

(37) Per quanto riguarda il fatto di stabilire se le ventinove sovvenzioni concesse a imprese che, secondo la Germania, erano in difficoltà e ad imprese sane che non rientrano nel campo d'applicazione del regime costituiscono un aiuto di Stato, la Commissione sostiene quanto di seguito riportato.

(38) Nel caso di specie, l'oggetto dell'esame della Commissione è il mancato rispetto di una condizione contenuta in un regime d'aiuto. Ne consegue che l'esame riguarda più la questione della compatibilità con il mercato comune che la questione se si tratti o meno di un aiuto di Stato.

(39) Il regime d'aiuto costituisce uno strumento attraverso il quale lo Stato membro accorda vantaggi alle imprese che soddisfano le condizioni stabilite in detto regime. La Germania non ha concesso aiuti ad hoc e non ha notificato ciascun caso individualmente alla Commissione. Per questo motivo la Commissione, per la natura della misura vera e propria e per i poteri che ad essa sono conferiti dal trattato, dal regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽¹⁷⁾ del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e dalla giurisprudenza della Corte ⁽¹⁸⁾, è tenuta

⁽¹⁵⁾ Questa impresa figurava inizialmente nell'elenco delle imprese in difficoltà. Con la sua comunicazione del 26.9.2001 la Germania ha rettificato questo elenco e ha dichiarato che Kahla doveva essere considerata un'impresa efficiente sotto il profilo economico-finanziario al momento dell'erogazione dell'aiuto. Questo caso d'applicazione è attualmente oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (C 62/2000), e la presente decisione lascia impregiudicata la decisione che la Commissione adotterà al riguardo.

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota 15.

⁽¹⁷⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ Sentenza del 14.10.1987, causa 248/84, Germania/Commissione, punti 17 e 18, Racc. 1987, pag. 4013; sentenza del 5.10.1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, punti 20 e 21, Racc. 1994, pag. I-4635; sentenza del 17.6.1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, punto 48, Racc. 1999, pag. I-3671; sentenza del 19.10.2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, punto 51, Racc. 2000, pag. I-8855.

a procedere ad un esame generale e astratto. La Commissione non esamina individualmente l'esistenza di un aiuto di Stato in ciascuno dei casi esclusi dal campo d'applicazione del regime esistente.

paragrafo 2, del trattato CE, la Germania non ha fornito informazioni che consentano di concludere che alcuni aiuti in causa non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(40) La Germania ha introdotto e applicato il regime d'aiuto al fine di ottenere un effetto ben preciso e chiaramente definito. Tutti gli elementi necessari per stabilire se un regime d'aiuto contiene un aiuto di Stato sono presenti in questo regime. Inoltre, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, l'esame della questione se le sovvenzioni concesse nel quadro del regime costituiscono o meno un aiuto di Stato non condurrebbero probabilmente a un risultato diverso in ciascun caso di aiuto individuale, segnatamente rispetto alle imprese sane o alle imprese in difficoltà. Infatti, per quanto riguarda le imprese in difficoltà, le sovvenzioni sarebbero di regola considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Lo Stato membro ha notificato il regime iniziale quale aiuto di Stato, e questo regime è stato approvato dalla Commissione in quanto tale. Successivamente lo Stato membro ha concesso aiuti al di fuori del campo d'applicazione del regime approvato.

(41) La Commissione ritiene che sarebbe stata tenuta a stabilire singolarmente l'esistenza di un aiuto di Stato in ciascuno dei casi illegali solo se la Germania ne avesse fatto richiesta. Ciascuna richiesta avrebbe dovuto essere accompagnata almeno da tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare ogni caso individualmente; in altre parole, le informazioni avrebbero dovuto essere di norma fornite alla Commissione nel quadro della notificazione completa di un aiuto individuale in forza dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Germania è consapevole dei dubbi che la Commissione ha nutrito riguardo a questi casi. Se essa avesse ritenuto che alcuni aiuti avrebbero dovuto essere valutati individualmente a motivo della loro specificità, essa avrebbe avuto l'obbligo di comunicarne tutti i dettagli alla Commissione e di metterle a disposizione tutte le informazioni necessarie per una valutazione individuale.

(42) Il regime prevede aiuti intesi a promuovere gli investimenti produttivi da parte delle imprese attive in Turingia. Gli aiuti accordati provengono da risorse del Land Turingia. Poiché il regime consente di migliorare la competitività delle imprese beneficiarie, siano esse economicamente sane o meno, e che alcune di queste misure possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri, il regime comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(43) Sia in risposta all'ingiunzione di fornire informazioni che nel quadro del procedimento di cui all'articolo 88,

C. Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune

(44) Le deroghe e le esenzioni riguardanti le misure che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono enunciate all'articolo 87, paragrafi 2 e 3. L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, e in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettere b) e c), non è tuttavia applicabile in quanto il regime è volto a favorire lo sviluppo delle PMI della Turingia e non ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, né a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania. Del resto, la Germania non invoca l'applicazione di tali deroghe. La Commissione ritiene inoltre che l'aiuto di Stato in causa non rientri nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, poiché gli aiuti non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Infine, il regime non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, in quanto non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(45) Il regime d'aiuto è destinato alle imprese situate in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, fatta eccezione per quelle che appartengono ai cosiddetti settori sensibili. Per la regione assistita in causa, nel 1994 ⁽¹⁹⁾ la Commissione ha confermato l'intensità massima degli aiuti agli investimenti del 35 % lordo per le grandi imprese e del 50 % lordo per le PMI.

(46) Tenuto conto che l'aiuto è stato concesso per un investimento iniziale, esso deve essere valutato sulla base dei criteri che disciplinano gli aiuti a finalità regionale. Se un aiuto è stato destinato al salvataggio o alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, la sua compatibilità con il mercato comune viene valutata rispetto alle norme vigenti in materia di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

(47) Il regime in causa è stato applicato per il periodo dal 1994 al 1996.

⁽¹⁹⁾ Aiuto N 464/1993 — SG(94)D/1551 del 4.2.1994 (GU C 373 del 29.12.1994, pag. 3).

a) *Compatibilità con le norme in materia di aiuti a finalità regionale*

- (48) Nel caso delle imprese Marit e Topogramm, nonché negli altri casi d'applicazione a favore di imprese sane al momento dell'erogazione dell'aiuto che non rientrano nell'ambito del regime approvato, considerato che gli aiuti pubblici complessivi a favore degli investimenti in causa superano l'intensità del 35 % lordo se si tratta di grandi imprese e di imprese di cui non è noto lo status e del 50 % lordo negli altri casi, la compatibilità degli aiuti con il mercato comune viene valutata sulla base dei testi normativi in vigore all'epoca in cui il regime è stato applicato in modo abusivo ⁽²⁰⁾, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi ⁽²¹⁾. Questa valutazione viene effettuata sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone.
- (49) Dato che si tratta di aiuti all'investimento iniziale, la base di valutazione è la comunicazione del 1988 della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali ⁽²²⁾, in combinato disposto con il punto 18 dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sui regimi di aiuti a finalità regionale (1979) ⁽²³⁾. In questo allegato per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di una nuova impresa, all'ampliamento di un'impresa esistente o all'avviamento di un'attività che implica una modifica fondamentale del prodotto o del processo di produzione di un'impresa esistente (attraverso razionalizzazione, diversificazione o modernizzazione). Anche un investimento in capitale fisso, realizzato sotto forma di acquisizione di un'impresa che ha chiuso o avrebbe chiuso in assenza di detta acquisizione, può essere considerato un investimento iniziale.
- (50) Per il periodo in questione e fatte salve le disposizioni particolari relative agli aiuti agli investimenti a favore di imprese attive in settori sensibili, un regime d'aiuto a favore dell'investimento iniziale in una regione assistita è ritenuto compatibile con il mercato comune se non supera il massimale d'intensità indicato al considerando 45 (50 % per le PMI e 35 % per le grandi imprese), anche in caso di cumulo con altri aiuti a finalità regionale. Nei casi illegali di cui al considerando 48, la condizione di compatibilità non è soddisfatta. In questi casi, la Commissione non è pertanto in grado di stabilire, in base alle informazioni in suo possesso, se gli aiuti sono

complessivamente compatibili con il mercato comune in quanto aiuti regionali.

- (51) Per contro, se la Germania dispone di tutte le informazioni necessarie, ma il massimale d'intensità e/o di cumulo viene superato, la parte eccedente dell'aiuto è incompatibile con il mercato comune.

b) *Compatibilità con le norme in materia di aiuti alla ristrutturazione*

- (52) Per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune nei ventinove casi in cui la Germania ha riconosciuto di aver concesso aiuti ad imprese in difficoltà, la Commissione tiene conto del fatto che in nessun caso è stato presentato un piano di ristrutturazione e che dalle informazioni in suo possesso non risulta che un tale piano sia esistito al momento dell'erogazione dell'aiuto.
- (53) Nella sua risposta all'ingiunzione di fornire informazioni e alla decisione di avvio del procedimento, la Germania ha confermato che, contrariamente al suo impegno precedente, il regime era stato applicato ad imprese in difficoltà, molte delle quali sono da considerare grandi imprese. È pertanto opportuno che la Commissione esamini se gli aiuti agli investimenti accordati a favore di imprese in difficoltà possano essere ritenuti compatibili con il mercato comune.
- (54) Secondo la prassi abituale seguita dalla Commissione fino al 1999, aiuti a finalità regionale intesi a favorire gli investimenti iniziali in imprese in difficoltà potevano essere concessi in base a un regime regionale, senza notificazione preventiva ⁽²⁴⁾, a condizione tuttavia che si tenesse conto di tali aiuti nella valutazione della compatibilità di un progetto di aiuto alla ristrutturazione di imprese in difficoltà conformemente alle disposizioni d'applicazione relative agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²⁵⁾.

⁽²⁴⁾ La Commissione ha modificato questa prassi adottando nel 1999 gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2) e prevedendo misure opportune ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE. Da allora, qualsiasi aiuto agli investimenti a favore di una grande impresa in difficoltà deve essere notificato individualmente.

⁽²⁵⁾ In questo senso, cfr. gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, al fondo di pagina 21. L'esame riguarda in modo particolare la determinazione del minimo necessario per consentire di ripristinare la redditività dell'impresa; a questo proposito, qualsiasi aiuto agli investimenti concesso nel quadro di un progetto di ristrutturazione deve essere considerato parte dell'aiuto complessivo, e quest'ultimo non deve superare il minimo necessario per ripristinare la redditività.

⁽²⁰⁾ In ogni caso, l'applicazione delle norme attualmente in vigore in materia di aiuti regionali non si tradurrebbe in una valutazione più favorevole nei confronti dei beneficiari rispetto a quella che si otterrebbe applicando le norme contenute nella presente decisione.

⁽²¹⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

⁽²²⁾ GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

⁽²³⁾ GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.

(55) Nel caso di specie, gli aiuti a favore di imprese in difficoltà non sono stati concessi in base a un regime d'aiuto a finalità regionale approvato, ma sono stati invece esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione del regime approvato. La Commissione non era pertanto tenuta a verificare se gli aiuti agli investimenti in causa potevano essere considerati parte dell'aiuto alla ristrutturazione complessivo. Inoltre, considerato il numero elevato di casi in cui imprese in difficoltà hanno beneficiato di aiuti concessi applicando illegalmente il regime, la Commissione ritiene che non possa essere stabilita la finalità regionale degli aiuti in causa.

(56) Secondo le informazioni fornite dalla Germania, le imprese beneficiarie indicate di seguito erano in difficoltà al momento dell'erogazione dell'aiuto:

1. Graf von Henneberg Porzellan GmbH
2. WEIDA Leder GmbH
3. ALPA GmbH Textilwerk Triebes
4. KMP Kunststoff und Metallproduktion GmbH, Hohleborn
5. Porzellanambiente Reichenbach GmbH
6. Thüringer Kleiderwerk Alfred Platz GmbH, Gotha
7. Bergwerksmaschinen Diellas GmbH, Diellas
8. Franz Götz KG, Gotha
9. Modedruck Gera GmbH
10. Spezialverpackungen Polymen GmbH, Gera
11. Forstbetriebsgemeinschaft Katzhütte GmbH
12. Barbarossa Brauerei GmbH, Artern
13. Zeuro Möbelwerk GmbH, Zeulenroda
14. LMG Leichtmetallgiesserei GmbH, Gera
15. Artluminare Leuchten GmbH, Stadlilm
16. Radisch Textilbetriebs-GmbH, Neustadt/orta
17. Creaplat GmbH, Schlotheim

18. Thüringer Motorenwerke und Getriebetechnik GmbH, Nordhausen

19. Hewitt Industriekeramik, Triplis

20. UNI PUSH Motoren und Getriebetechnik GmbH, Pössneck

21. Feuerverzinkerei Heldrungen GmbH, Heldrungen

22. AWA Antriebstechnik GmbH, Weimar

23. Kyffhäuser Maschinenfabrik Artem GmbH, Artem

24. ALZI Metallveredelung GmbH, Wünschendorf

25. Göltzsch-Mühle Spezialpapierfabrik Greiz

26. TPM Pralinenmanufaktur GmbH, Issaroda

27. MAT Maschinen- und Automatisierungstechnik GmbH, Großruderstedt

28. STENTEX GmbH, Gera

29. GD Gotha Druck und Verpackung GmbH & Co. KG

(57) La Commissione ritiene che gli aiuti individuali agli investimenti di imprese in difficoltà possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni in materia di aiuti alle imprese in difficoltà. A norma del punto 101, lettera b), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1999), la Commissione esamina la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato alla ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e quindi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato «sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto».

(58) Gli aiuti oggetto d'esame sono stati erogati dal 1994 al 1996. Ne consegue che le norme applicabili agli aiuti che sono stati concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE sono gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994 ⁽²⁶⁾ (in prosieguo: «gli orientamenti del 1994»). La Commissione ritiene che questi ultimi siano la chiara espressione della sua prassi abituale in materia di aiuti alla ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti nel quadro del regime.

⁽²⁶⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 2.

- (59) Per operare una distinzione tra imprese in difficoltà e imprese sane, la Commissione ha definito le prime al punto 2.1 degli orientamenti del 1994 come «imprese incapaci di riprendersi con le risorse di cui dispongono o ottenendo i fondi necessari dagli azionisti o dal mercato». I sintomi tipici di tale incapacità sono «un peggioramento della redditività o un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un eccesso di capacità, una riduzione del cash flow, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi ed un basso valore del capitale netto». Questa definizione costituisce la base della presente decisione e conferma l'ottica nella quale la Commissione si è finora pronunciata.
- (60) A questo proposito la Commissione osserva che la Germania, procedendo a un esame retroattivo delle imprese beneficiarie che ha consentito di constatare che ventinove di tali imprese ⁽²⁷⁾ erano in difficoltà al momento della concessione degli aiuti, si è basata essenzialmente sugli stessi indicatori. La Commissione osserva inoltre che se la Germania avesse applicato il regime nella sua forma approvata e avesse proceduto a questo esame a tempo debito, essa avrebbe dovuto notificare individualmente questi casi alla Commissione.
- (61) Nella misura in cui il regime d'aiuto è stato destinato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, per essere compatibile con il mercato comune esso avrebbe dovuto comportare modalità conformi agli orientamenti menzionati in precedenza. Nel caso di un aiuto al salvataggio, per essere ritenuto compatibile questo avrebbe dovuto rivestire la forma di un prestito alle condizioni del mercato o di una garanzia che consenta all'impresa di restare presente sul mercato per il periodo limitato necessario per elaborare un piano di ristrutturazione. Si deve tuttavia constatare che questa condizione non è stata soddisfatta, in quanto l'aiuto ha rivestito la forma di sovvenzioni. Nel caso di un aiuto alla ristrutturazione, il regime avrebbe dovuto prevedere un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, tenendo conto delle circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa e della situazione del mercato del settore interessato e della sua prevedibile evoluzione. Inoltre, in conformità degli orientamenti del 1994, il regime avrebbe dovuto prevedere misure volte a evitare indebite distorsioni della concorrenza e assicurare che l'importo e l'intensità dell'aiuto fossero proporzionali ai costi e ai benefici della ristrutturazione.
- (62) La Commissione constata che il regime d'aiuto non contiene alcuna disposizione in questo senso e che la Germania non ha presentato, per i casi particolari di sovvenzioni individuali, alcuna informazione che le consenta di accertare che le varie condizioni siano state soddisfatte.
- (63) Il regime d'aiuto prevede solo la presentazione preventiva di un «piano aziendale coerente a lungo termine», ma senza richiedere un'analisi delle circostanze che hanno condotto al declino dell'impresa, né di ipotesi realistiche che consentano di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. Di fatto, la Germania ha ammesso che non aveva neppure verificato se le imprese beneficiarie potevano effettivamente fare affidamento, al momento della concessione dell'aiuto, su un ripristino della loro redditività entro un lasso di tempo ragionevole.
- (64) In mancanza di disposizioni quali l'obbligo di notificazione individuale degli aiuti a favore di grandi imprese in difficoltà, e in particolare la limitazione dell'importo dell'aiuto concesso al minimo necessario per consentire la ristrutturazione, e in assenza delle informazioni necessarie riguardo agli aiuti individuali, non sono state rispettate le norme applicabili, al momento dell'erogazione degli aiuti in causa, agli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Infine, tenuto conto del fatto che la maggior parte delle imprese beneficiarie che la Germania ha retroattivamente riconosciuto quali imprese in difficoltà ha successivamente presentato istanza di fallimento, il «piano aziendale a lungo termine» non ha potuto essere integralmente attuato come previsto dagli orientamenti del 1994.
- (65) La Commissione rammenta che aveva ingiunto alla Germania di inviarle tutti i documenti, dati e informazioni necessari per valutare la compatibilità con il mercato comune dell'aiuto e di tutti gli aiuti individuali accordati in base al regime. La Commissione aveva inoltre precisato che, in mancanza delle informazioni necessarie per dichiarare la compatibilità degli aiuti in causa, li avrebbe ritenuti incompatibili. Siccome la Germania non ha comunicato informazioni che consentano di dichiarare la compatibilità degli aiuti in causa, la Commissione ritiene che, nei casi in cui il regime abbia permesso di concedere aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, questi aiuti individuali sono incompatibili con il mercato comune.
- 6. CONCLUSIONI**
- (66) Tranne i casi Marit e Topogramm, gli aiuti a favore di imprese sane al momento dell'erogazione dell'aiuto rientrano nell'ambito del regime esistente, a condizione che gli aiuti pubblici complessivi a favore degli investimenti

⁽²⁷⁾ La maggior parte delle quali ha nel frattempo presentato istanza di fallimento.

in questione non superi l'intensità del 35 % lordo se si tratta di grandi imprese e di imprese di cui non è noto lo status (cfr. considerando 34) e del 50 % in tutti gli altri casi. Se questa condizione è soddisfatta, il complemento d'esame in merito alla loro compatibilità con il mercato comune è inutile. Gli altri casi particolari d'applicazione del regime, compresi i ventinove aiuti a favore di imprese che erano in difficoltà al momento dell'erogazione dell'aiuto, non rientrano nell'ambito del regime approvato.

(67) Gli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese concessi dal 1994 al 1996 nel quadro dell'applicazione abusiva del programma del Land Turingia costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(68) L'applicazione abusiva del regime d'aiuto dal 1994 al 1996 e i casi particolari d'applicazione che ne conseguono sono illegali.

(69) I casi d'applicazione illegale a favore di imprese sane e l'applicazione abusiva del regime a favore di imprese sane sono incompatibili con il mercato comune.

(70) Quando l'applicazione abusiva del regime ha permesso di concedere aiuti per il salvataggio a favore di imprese in difficoltà, tutti gli aiuti individuali corrispondenti sono incompatibili con il mercato comune.

(71) Quando l'applicazione abusiva del regime ha consentito di concedere aiuti alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà senza rispettare i criteri previsti a tale proposito, ossia obbligo di notificazione individuale, prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza, limitazione al minimo necessario, tutti gli aiuti individuali corrispondenti sono incompatibili con il mercato comune.

(72) Secondo la prassi costante della Commissione, qualsiasi aiuto attuato in modo illegale e ritenuto incompatibile con il mercato comune è oggetto di recupero dal relativo beneficiario in applicazione dell'articolo 87 del trattato. Questa prassi è stata confermata dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, secondo il quale lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario e ne deve informare la Commissione.

(73) La presente decisione riguarda il regime d'aiuto nella sua applicazione abusiva, nonché tutti gli aiuti individuali in causa e deve essere eseguita immediatamente, con il

recupero di tutti gli aiuti individuali indicati, siano essi stati erogati o meno in base al regime.

(74) La Commissione ricorda altresì che la presente decisione lascia impregiudicate le decisioni che essa ha adottato o che adotterà riguardo a casi d'applicazione che sono attualmente o sono stati oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma del Land Turingia inteso a favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese (in prosieguo: «il regime») costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

L'applicazione di questo regime nel mancato rispetto delle sue disposizioni è illegale.

Articolo 2

Nei casi in cui ne hanno beneficiato imprese in difficoltà, il regime e tutti gli aiuti individuali corrispondenti sono incompatibili con il mercato comune.

Nei casi in cui hanno favorito gli investimenti iniziali di imprese efficienti sotto il profilo economico-finanziario, il regime e tutti gli aiuti individuali corrispondenti sono compatibili con il mercato comune, a condizione che siano rispettati i massimali d'intensità di cui all'articolo 3. La parte dell'aiuto che supera il massimale d'intensità ammissibile è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

In caso di cumulo con altri aiuti a finalità regionale, anche l'aiuto all'investimento iniziale non deve superare il massimale d'intensità del 35 % lordo per le grandi imprese e del 50 % lordo per le piccole e medie imprese.

Articolo 4

La Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 2, concessi illegalmente.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari

fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2002

relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI – Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» – Sottoprogrammi 1 (Coaching), 4 (Partecipazioni a fiere), 5 (Cooperazione) e 7 (Promozione-design)

*[notificata con il numero C(2002) 2606]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/226/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai suddetti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera SG(98) D/9545 del 12 novembre 1998 la Commissione ha autorizzato le Richtlinien zur Mittelstandsförderung (direttive relative alla promozione delle PMI) del Land di Sassonia fino al 31 dicembre 2000 ⁽²⁾.
- (2) Con lettera del 29 dicembre 2000 (protocollata dal segretariato generale della Commissione il 3 gennaio 2001 con il numero A/47) la Germania ha comunicato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE sei sottoprogrammi nell'ambito di una nuova versione ⁽³⁾ delle Richtlinien zur Mittelstandsförderung (in appresso: «il regime di aiuti») per un periodo previsto di cinque anni a partire dalla data di approvazione della Commissione. La Commissione ha richiesto informazioni complementari alla Germania con lettera del 5 febbraio 2001 (D/50478) e del 5 settembre 2001 (D/53620).

- (3) La Germania ha trasmesso le informazioni complementari con lettera del 12 marzo 2001 (protocollata il 12 marzo 2001 con il numero A/3069), del 13 marzo 2001 (protocollata il 20 marzo 2001 con il numero A/3361), del 1° giugno 2001 (protocollata l'11 giugno 2001 con il numero A/34569) e del 9 ottobre 2001 (protocollata il 10 ottobre 2001 con il numero A/37882).

- (4) Il 14 giugno 2001 i rappresentanti della Germania e della Commissione si sono incontrati a Berlino per discutere in merito.

- (5) Con lettera del 2 agosto 2001 la Germania ha trasmesso uno studio ricapitolativo dei sei sottoprogrammi in relazione alla loro esenzione dalla incompatibilità con il mercato comune fino alla decisione definitiva della Commissione, qualora siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE in merito agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾.

- (6) Con lettera SG(2001) D/292745 del 13 dicembre 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a determinati sottoprogrammi del regime di aiuti. Il procedimento formale di esame è stato avviato per i sottoprogrammi «Coaching», «Partecipazioni a fiere», «Cooperazione» e «Promozione-design». Nella propria decisione di dare avvio al procedimento la Commissione non ha sollevato obiezioni contro i sottoprogrammi «Consulenze in materia di scambi con l'estero» e «Gestione ambientale».

- (7) La Commissione ha ricordato con la stessa lettera alla Germania l'effetto sospensivo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e rimandato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, in merito a particolari disposizioni per l'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁵⁾, in con-

⁽¹⁾ GU C 34 del 7.2.2002, pag. 2.

⁽²⁾ Caso n. N 567/98 — Germania (Richtlinien zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit — Direktive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali).

⁽³⁾ Nella nuova versione le direttive comprendono in totale undici sottoprogrammi. La notifica si estendeva soltanto a sei di essi, in quanto secondo la Germania gli altri sottoprogrammi non erano contemplati dalle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 3.

formità al quale ogni aiuto illegale può essere recuperato dai beneficiari. Contemporaneamente la Commissione ha convalidato che singoli aiuti, che soddisfano tutte le condizioni del regolamento (CE) n. 70/2001, sono considerati compatibili con il mercato comune in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

- (8) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in oggetto, ma non ha ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi interessati.
- (9) La Germania si è espressa in merito con lettera del 21 gennaio 2002 (protocollata con il numero A/30488).
- (10) Dopo aver dato avvio al procedimento formale di esame hanno avuto luogo altre due discussioni tra i rappresentanti della Germania e della Commissione: il 19 febbraio 2002 a Bruxelles e il 10 giugno 2002 a Berlino.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Forma e base giuridica dell'aiuto

- (11) Gli aiuti vengono concessi sotto forma di sovvenzioni in base agli articoli 23 e 44 della legge finanziaria del Land di Sassonia e sulla base del regime di aiuti oggetto del presente procedimento.

2.2. Dotazione e durata

- (12) Il regime di aiuti ha una durata di cinque anni, calcolata a partire dal momento in cui la Commissione approva i quattro sottoprogrammi in oggetto. Per questo periodo la dotazione prevista per l'intero regime di aiuti ammonta a 89 milioni di EUR.

2.3. Beneficiario

- (13) Il programma è rivolto alla promozione di piccole e medie imprese economicamente redditizie ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽⁷⁾ (in appresso: «PMI») impiantate nel Land di Sassonia, considerato area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE fino al 31 dicembre 2003. La Germania si è impegnata a rispettare le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato nei cosiddetti rami «sensibili» dell'economia (indu-

stria carboniera, siderurgia, trasporti, fibre sintetiche e costruzione navale).

- (14) Il programma di aiuti non è valido per attività che hanno come oggetto la produzione, la lavorazione e la commercializzazione delle merci elencate nell'appendice I del trattato.

2.4. Esame formale dei quattro sottoprogrammi

- (15) I seguenti quattro sottoprogrammi del regime di aiuti sono oggetto del procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE:

- Coaching (sezione 1 del programma di aiuti),
- Partecipazioni a fiere (sezione 4 del programma di aiuti),
- Cooperazione (sezione 5 del programma di aiuti),
- Promozione-design (sezione 7 del programma di aiuti).

2.5. Condizioni dei quattro sottoprogrammi

- (16) Per l'applicazione del regime di aiuti il Land di Sassonia ha definito sulla base di determinati indicatori quali reddito, potere di acquisto e tasso di disoccupazione aree con particolari difficoltà. La Germania ha trasmesso alla Commissione una mappa su cui sono dettagliatamente descritte tali aree. I due terzi delle aree sono situate ai confini della Comunità.
- (17) Gli aiuti derivanti dal sottoprogramma «Coaching delle imprese» hanno l'obiettivo di facilitare alle PMI l'accesso a prestazioni di consulenti esterni. La misura consente di supportare la direzione delle imprese in questioni finanziarie, tecnologiche, organizzative e del personale.
- (18) Questo sottoprogramma prevede un massimale di aiuto fino al 65 % per le piccole imprese situate in aree con particolari difficoltà e fino al 50 % per le piccole e medie imprese non situate in aree difficili.
- (19) Per questo sottoprogramma sono ammissibili i costi di una consulenza esterna. Le prestazioni in oggetto non possono superare i 50 giorni di consulenza all'anno né rappresentare un'attività continuativa o periodica. Sono escluse dall'aiuto le prestazioni correlate alle normali spese di funzionamento di un'impresa, quali ordinaria consulenza fiscale e legale o pubblicità.
- (20) Gli aiuti derivanti dal sottoprogramma «Partecipazioni a fiere» hanno lo scopo di sostenere le PMI nella presentazione della propria impresa a fiere sul mercato comunitario e al di fuori di esso.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁷⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

- (21) In aree con particolari difficoltà è prevista un'intensità di aiuto fino al 60 % al massimo per la partecipazione di piccole imprese a fiere sul mercato comunitario. Per imprese non situate in aree difficili il massimale di aiuto è limitato al 50 %.
- (22) Nell'ambito di questo sottoprogramma possono essere ammissibili i seguenti costi:
- locazione dello stand fieristico,
 - montaggio e smontaggio dello stand da parte di terzi,
 - trasporto delle merci da esporre,
 - tasse di partecipazione, parcelle di interpreti e spese pubblicitarie.
- (23) Questa sezione del programma prevede che un'impresa possa ricorrere a tali aiuti per un massimo di cinque volte all'anno, compresa la partecipazione ripetuta (fino a tre volte) alla stessa fiera.
- (24) Obiettivo del sottoprogramma «Cooperazione» è di promuovere la collaborazione di non meno di tre-cinque PMI all'interno di una determinata regione o di un determinato settore per incrementare le capacità prestazionali e le opportunità di vendita delle imprese interessate. In particolare sono ammissibili all'aiuto:
- studi di fattibilità per progetti di cooperazione per la penetrazione di mercati regionali e settoriali,
 - prestazioni di terzi in combinazione a workshop e manifestazioni informative,
 - istituzione di uffici di cooperazione in Germania,
 - costituzione di consorzi di vendita per la penetrazione comune di mercati esteri sul mercato comunitario o al di fuori di esso; si tratta in questo caso di un ufficio di cooperazione o di una persona di contatto in grado di offrire alla PMI o alle PMI le prestazioni necessarie per la penetrazione di un mercato estero ⁽⁸⁾.
- (25) Il massimale di aiuto è generalmente pari al 65 %; per piccole imprese situate in aree con particolari difficoltà si applica un massimale di aiuto dell'80 %.
- (26) Per l'istituzione di uffici di cooperazione sono ammissibili i seguenti costi:
- consulenza nonché altri servizi e attività di consulenti esterni,
 - locazione, costi del materiale e stipendi dei dipendenti e del direttore dell'ufficio.
- (27) Il sottoprogramma «Promozione-design» ha lo scopo di facilitare alle PMI l'accesso ai servizi di designer di prodotto professionisti.
- (28) Generalmente si applica un massimale di aiuto del 50 %; per piccole imprese situate in aree con particolari difficoltà è previsto un massimale del 70 %.
- (29) Possono essere ammessi i costi di imprese di design esterne per quanto riguarda i seguenti settori:
- progettazione di beni di consumo, beni di investimento e servizi,
 - corporate design e design di prodotto.
- (30) La Germania si è impegnata a notificare singolarmente ogni aiuto per tutti i sottoprogrammi, nel caso in cui venga superata una delle seguenti soglie:
- a) i costi globali ammissibili del progetto si aggirano come minimo sui 25 milioni di EUR e l'intensità di aiuto netta è pari come minimo al 50 % del massimale netto specificato nella mappa degli aiuti a finalità regionale oppure
 - b) il volume complessivo dell'aiuto si aggira su un importo minimo lordo di 15 milioni di EUR.
- (31) La Germania si è impegnata a dare esecuzione agli aiuti dei sottoprogrammi soltanto qualora venga presentata una relativa richiesta da parte dell'impresa interessata prima dell'inizio del progetto.
- (32) La Germania ha accettato che gli aiuti derivanti dai sottoprogrammi non vengano accumulati ad altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE o a un finanziamento comunitario in merito agli stessi costi sovvenzionabili, qualora vengano in tal modo superati i relativi massimali dell'intensità di aiuto.
- (33) La Germania si è impegnata a redigere su base annuale un rapporto sull'applicazione del programma.

3. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

⁽⁸⁾ La misura «consorzi di vendita», originariamente oggetto del procedimento CP 92/01 — Germania, è stata poi collegata al procedimento principale del caso C 89/01 — Germania, di cui la Germania è stata informata con lettera D/54756 del 16 novembre 2001.

- (34) La Commissione ha esaminato i quattro sottoprogrammi sulla base delle seguenti motivazioni in conformità al

regolamento (CE) n. 70/2001 e agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale nella versione del 1998 ⁽⁹⁾ (in appresso: «orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale»).

- (35) Gli aiuti del sottoprogramma «Coaching» per prestazioni di consulenza non relative alle normali spese di funzionamento dell'impresa soddisfacevano i criteri del regolamento (CE) n. 70/2001, nella misura in cui ai sensi dell'articolo 5, lettera a) non superino il 50 % dei costi (lordi). Questa condizione non è tuttavia soddisfatta, in quanto il sottoprogramma prevede un'intensità di aiuto fino al 65 % per piccole imprese situate in aree con particolari difficoltà. La Commissione aveva quindi seri dubbi in merito alla compatibilità del sottoprogramma con il mercato comune.
- (36) Nell'ambito del sottoprogramma «Partecipazioni a fiere» l'impresa beneficiaria può ottenere un aiuto fino a cinque volte all'anno e partecipare fino a tre volte alla stessa fiera. Ciò è incompatibile con la disposizione di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001, in base alla quale l'esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione. Il sottoprogramma prevede inoltre intensità di aiuto che ai sensi dell'articolo 5, lettera b) del citato regolamento possono superare il massimale lordo del 50 %. La Commissione aveva quindi seri dubbi in merito alla compatibilità del sottoprogramma con il mercato comune.
- (37) Nella misura in cui il sottoprogramma «Cooperazione» si riferisce a prestazioni di consulenza ed altri servizi di terzi a fini di cooperazione, che non sono correlati alle normali spese di funzionamento dell'impresa, la Commissione aveva presupposto che l'aiuto soddisfi i criteri del regolamento (CE) n. 70/2001, qualora ai sensi dell'articolo 5, lettera a) il massimale di aiuto non superi il 50 % lordo dei costi. Con intensità di aiuto dell'80 % per piccole imprese situate in aree con particolari difficoltà e del 65 % per piccole e medie imprese non situate in aree difficili, il sottoprogramma non è evidentemente conforme al regolamento citato.
- (38) Il sottoprogramma «Cooperazione» prevede inoltre aiuti per l'istituzione di uffici di cooperazione nazionali e per la retribuzione dei relativi impiegati. Sulla base delle informazioni fornite dalla Germania, la Commissione aveva espresso seri dubbi sulla compatibilità di queste misure con le disposizioni di cui all'articolo 4 (Investimenti) del regolamento (CE) n. 70/2001. Secondo l'articolo 4, paragrafo 3, le intensità di aiuto non devono infatti eccedere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione e un 15 % lordo aggiuntivo per aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,

lettera a), del trattato CE. La mappa degli aiuti a finalità regionale prevede per il Land di Sassonia intensità di aiuto del 35 % netto e un 15 % lordo aggiuntivo per le PMI. Le intensità di aiuto dell'80 % per piccole imprese in aree con particolari difficoltà e del 65 % per medie imprese e PMI situate in aree non difficili violano il regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione aveva quindi seri dubbi in merito alla loro compatibilità con il mercato comune.

- (39) Inoltre il sottoprogramma «Cooperazione» comprende evidentemente misure rivolte alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione all'estero nonché altre spese correnti relative alle attività di esportazione. Ciò è incompatibile con l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001, in base al quale misure di questo tipo sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione del regolamento. La Commissione aveva quindi seri dubbi in merito alla compatibilità di questo sottoprogramma con il mercato comune.
- (40) Gli aiuti da concedere sulla base del sottoprogramma «Cooperazione» per determinati tipi di costi (stipendi per dipendenti e direttore dell'ufficio di cooperazione) comprendono inoltre in determinate circostanze aiuti al funzionamento, che rientrano negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. Gli aiuti al funzionamento possono tuttavia essere concessi soltanto se conformi ad una serie di presupposti: devono essere limitati nel tempo e decrescenti e non devono essere utilizzati per promuovere le esportazioni tra gli Stati membri (punto 4.17 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale); queste condizioni non sono soddisfatte per il sottoprogramma in oggetto. La Commissione aveva quindi seri dubbi in merito alla compatibilità di questo sottoprogramma con il mercato comune.
- (41) Secondo la Commissione gli aiuti derivanti dal sottoprogramma «Promozione-design» rientrano effettivamente nell'articolo 5 (Consulenza ed altri servizi ed attività) del regolamento (CE) n. 70/2001, ma poiché anche in questo caso le intensità di aiuto sono superiori al massimale del 50 % ammesso ai sensi dell'articolo 5, lettera b), la Commissione aveva seri dubbi in merito alla loro compatibilità con il mercato comune.

4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (42) La Germania ritiene che il regime di aiuti debba essere esaminato ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ⁽¹⁰⁾ (in appresso: «disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI»), in quanto il

⁽⁹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

3 gennaio 2001 — ossia prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽¹¹⁾ — era già stato notificato alla Commissione con procedimento accelerato. Siccome le domande presentate dalla Commissione con lettera del 5 febbraio 2001 non erano state di carattere sostanziale, la notifica avrebbe dovuto essere considerata completa sin dall'inizio.

(43) Viste le disposizioni dei considerando 11 ⁽¹²⁾ e 14 ⁽¹³⁾ del regolamento (CE) n. 70/2001, la Germania ritiene che in regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), del trattato CE e a favore di piccole imprese dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato comune massimali di aiuto maggiori rispetto a regioni non assistite e per medie imprese. Siccome ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 un massimale di aiuti del 50 % per prestazioni di consulenza e altri servizi e attività a favore delle medie imprese non situate in regioni assistite è compatibile con il mercato comune, sulla base della notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE dovrebbero essere concesse maggiori intensità di aiuto a favore di piccole imprese in aree conformi all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(44) Visto il considerando 4 ⁽¹⁴⁾ del regolamento (CE) n. 70/2001, la Germania sostiene che dal fatto che nell'articolo 5 del regolamento citato non siano previste per piccole imprese massimali di aiuto maggiori, non è possibile dedurre che un trattamento favorevole di piccole imprese o regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE sia escluso dall'approvazione da parte della Commissione. Massimali di aiuto maggiori dovrebbero essere semplicemente notificati in anticipo.

(45) Secondo la Germania la Commissione ha ampio potere discrezionale e può approvare anche direttamente i regimi di aiuto notificati sulla base di una delle disposizioni di esenzione di cui all'articolo 87 del trattato CE, anche nel caso in cui la misura notificata possa non soddisfare pienamente le condizioni del regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione dovrebbe comunque avere la

possibilità di concedere aiuti notificati che esulano dalle disposizioni del regolamento.

(46) Con l'introduzione del regolamento (CE) n. 70/2001 la Commissione non ha tuttavia perseguito l'obiettivo di applicare criteri più severi per le intensità di aiuto, ma di semplificare i procedimenti in materia di aiuti e di evitare l'elaborazione di casi di routine. Una politica più severa degli aiuti nei confronti delle piccole imprese è incompatibile con le conclusioni del Consiglio europeo definite in occasione delle sue sessioni tenutesi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 e a Stoccolma il 23 e 24 marzo 2001, che hanno annunciato l'ampliamento delle finalità orizzontali.

(47) Obiettivo e scopo del regolamento (CE) n. 70/2001, che dovrebbe sgravare la Commissione dai casi di routine, non sono stati messi in discussione dal fatto che per piccole imprese situate in regioni assistite vengano concessi massimali di aiuto maggiori, in quanto notifiche di questo tipo sono di numero limitato e costituiscono l'eccezione. Con l'introduzione del regolamento non è stata inoltre applicata alcuna misura mirata che secondo la Commissione possa aver definito una politica più severa degli aiuti; in caso contrario si sarebbe applicato un trattamento iniquo per i casi di aiuti già approvati.

(48) Per quanto riguarda il sottoprogramma «Partecipazioni a fiere» la Germania è convinta che un'unica partecipazione dell'impresa non sia sufficiente a penetrare un mercato, in quanto soltanto la ripetuta presenza ad una stessa fiera conferisce all'azienda una sufficiente notorietà. Anche a questo proposito la Commissione ha ampio potere discrezionale e può approvare gli aiuti notificati direttamente sulla base dell'articolo 87 del trattato CE e di conseguenza concedere aiuti notificati che esulano dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001.

(49) Il sottoprogramma «Cooperazione» esula effettivamente dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001, in quanto prevede misure estremamente complesse a favore di gruppi di PMI, e non di singole imprese; l'istituzione di uffici e la retribuzione di dipendenti non dovrebbero essere considerati come aiuti all'investimento ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001, ma «aiuti diretti a conseguire altri obiettivi» ai sensi del punto 4.2.8 della disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI. Anche qualora le disposizioni del punto 4.2.8 non fossero state inserite nel nuovo regolamento (CE) n. 70/2001, la Commissione dovrebbe approvare questo tipo di aiuto direttamente sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

(50) All'obiezione della Commissione che determinate misure del sottoprogramma «Cooperazione» potrebbero rappresentare aiuti al funzionamento, la Germania replica che il criterio dello scaglionamento decrescente ai sensi del punto 4.17 degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale non necessita di essere soddisfatto a causa delle ridotte intensità di aiuto.

⁽¹¹⁾ Il regolamento è entrato in vigore il 2 febbraio 2001.

⁽¹²⁾ «Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole e le medie imprese, è opportuno fissare dei massimali di intensità diversi per ciascuna delle due categorie di imprese».

⁽¹³⁾ «Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità. Le piccole e medie imprese situate in tali regioni sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione che dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate in regioni assistite massimali più elevati».

⁽¹⁴⁾ «Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese. Le notificazioni saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento».

- (51) In merito alla promozione della costituzione di consorzi di vendita sul mercato comune e al di fuori di esso, la Germania ritiene che la costituzione di un ufficio all'estero non possa essere considerato come «la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione all'estero», in quanto i costi non sono direttamente correlati all'esportazione di merci, ma dovrebbero rappresentare un incentivo per le PMI a potenziare le proprie attività su un mercato estero — per lo meno al di fuori del mercato comune. Per tale ragione la Commissione dovrebbe approvare gli aiuti per i costi di funzionamento e di personale direttamente sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

5. VALUTAZIONE GIURIDICA DELLA MISURA

5.1. Aiuto di Stato

- (52) I quattro sottoprogrammi, oggetto del procedimento di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, rientrano per le seguenti motivazioni nelle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE: essi prevedono di elargire sovvenzioni statali a imprese che producono merci o prestano servizi che sono oggetto di scambio tra gli Stati membri. Tali sovvenzioni consentono ai beneficiari di migliorare la loro situazione finanziaria generale e di potenziare la loro posizione sul mercato. Si deve quindi presupporre che le misure in esame siano idonee a falsare la concorrenza e di conseguenza a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. La Germania non ha contestato tale affermazione.

5.2. Legalità dell'aiuto

- (53) La Commissione constata che la Germania ha rispettato il proprio obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

5.3. Fondamenti giuridici procedurali

- (54) La Germania sostiene che il regime di aiuti notificato sia da valutare con procedimento accelerato di approvazione (cfr. considerando 42). La Commissione non condivide tale opinione. Vengono applicate le disposizioni procedurali del regolamento (CE) n. 659/1999. La regola dei 20 giorni per il procedimento accelerato non può essere applicata nel presente caso; del resto la sua applicazione non comprometterebbe il risultato della valutazione per le motivazioni esposte di seguito:

- 1) il regime di aiuti notificato secondo il procedimento accelerato e registrato dalla Commissione il 3 gennaio 2001 non soddisfaceva i presupposti della comunicazione della Commissione relativa al proce-

dimento accelerato di approvazione per regimi di aiuto per le PMI e alle modifiche dei regimi di aiuto esistenti ⁽¹⁵⁾. Come «nuovo regime» ai sensi della presente comunicazione la misura non soddisfaceva esattamente le relative condizioni sulla base delle motivazioni per le quali la Commissione ha avviato il procedimento di esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (sono esclusi dal procedimento tutti gli aiuti all'esportazione nel commercio intracomunitario). Come «modifica di un regime esistente» ai sensi della comunicazione la misura non rientrava in alcuna delle categorie ivi specificate, in quanto prevedeva di più di una semplice proroga con incremento delle risorse e non prevedeva alcun criterio di applicazione più severo;

- 2) il termine decorre in ogni caso soltanto a partire dal momento in cui la notifica è completa, condizione che non era più presente per il caso in oggetto, in quanto la Commissione aveva richiesto alla Germania informazioni complementari;
- 3) la notifica è evidentemente avvenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999, le cui disposizioni procedurali hanno trovato immediata applicazione, anche nel caso in oggetto. La Germania non si è appellata alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999;
- 4) la Commissione ha tra l'altro avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE anche perché si trattava di una nuova misura; a tale proposito la Germania non ha sollevato obiezioni nei tempi previsti;
- 5) la Commissione ha comunicato alla Germania con lettera del 5 febbraio 2001 che le integrazioni, così come previste nel regime di aiuti notificato, non possono essere approvate con procedimento accelerato; anche ciò non è stato contestato dalla Germania.

- (55) La Germania ritiene che il regime di aiuti notificato sia da valutare ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI (cfr. considerando 42). La Commissione non condivide tale affermazione. Il regolamento (CE) n. 70/2001 è entrato in vigore il 2 febbraio 2001. Da quel momento in poi la Commissione era tenuta ad applicare il regolamento, sebbene fosse già stato avviato l'esame della notifica. Il considerando 4 del regolamento cita inoltre: «L'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento». Non sono previste norme transitorie per gli aiuti notificati prima della data di entrata in vigore. La Commissione era ed è quindi tenuta a esaminare i

⁽¹⁵⁾ GU C 213 del 19.8.1992, pag. 10.

sottoprogrammi notificati in conformità al regolamento (CE) n. 70/2001 — e non alla disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI. Per la valutazione dei regimi di aiuti destinati a PMI situate in regioni assistite, la Commissione si è anche basata, per quanto necessario, sugli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, che l'emanazione del regolamento (CE) n. 70/2001 non ha annullato né completamente né in parte.

potere discrezionale sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Misure di questo tipo devono essere valutate tenendo conto della coerenza delle decisioni e assicurando parità di trattamento ⁽¹⁶⁾.

(56) Il commento della Germania che ci si sarebbe dovuti basare sulla disciplina comunitaria degli aiuti alle PM e non sul regolamento (CE) n. 70/2001, qualora la Commissione non avesse preso una decisione entro 20 giorni lavorativi dalla notifica originaria (cfr. considerando 42), non è rilevante ai fini della presente valutazione per le motivazioni già espresse. Non applica infatti alcuna distinzione tra gli aspetti di carattere procedurale e quelli di carattere materiale. La Commissione era ed è obbligata ad applicare il regolamento indipendentemente dalla motivazione per cui ha deciso di avviare il procedimento in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001. La notifica originaria non soddisfaceva tuttavia le condizioni del procedimento accelerato ed era del resto incompleta. La Germania non si è appellata in nessun momento alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(60) Secondo l'esperienza della Commissione un'intensità di aiuto superiore al 50 % per una misura, quale quella in oggetto, supererebbe l'importo necessario per incentivare un'impresa ad effettuare questo tipo di spese finanziarie. Ciò è ugualmente pertinente sia per le piccole imprese sia per le piccole e medie imprese situate in regioni assistite. Maggiori intensità di aiuto comporterebbero una distorsione sproporzionata della concorrenza. In particolare, la Commissione ritiene che l'obbligo di un'impresa di sostenere almeno la metà dei costi contribuisca a incrementare l'efficienza e la redditività della misura. Secondo la Commissione una maggiore intensità di aiuto nell'ambito di questo sottoprogramma comprometterebbe di conseguenza le condizioni di scambio in misura tale da essere contraria all'interesse comune; questa sezione della misura non può quindi essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

5.4. Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune

5.4.1. Sottoprogramma «Coaching»

(57) Il sottoprogramma «Coaching» prevede un tipo di aiuto disciplinato dal regolamento (CE) n. 70/2001. È conforme al regolamento e di conseguenza all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE soltanto nella misura in cui prevede aiuti per prestazioni di consulenza non relative alle normali spese di funzionamento dell'impresa e qualora gli aiuti non superino il 50 % lordo dei costi ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento citato.

(58) Tale presupposto non è tuttavia soddisfatto in quanto il sottoprogramma prevede un massimale di aiuto fino al 65 % per le piccole imprese situate in aree con particolari difficoltà nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. La Commissione constata quindi che questa sezione della misura non è conforme al regolamento (CE) n. 70/2001.

(59) Visto il considerando 4 del regolamento (CE) n. 70/2001, secondo il quale «le notificazioni saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento», la Commissione continua a valutare se è possibile approvare gli importi aggiuntivi, esercitando nuovamente il proprio ampio

(61) La Germania sostiene che per il tipo di aiuto da valutare debba essere possibile una maggiore intensità per le piccole imprese rispetto alle medie imprese (cfr. considerando 43). La Germania rimanda in particolare al considerando 11 del regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione non condivide tale affermazione. Il considerando 11 del regolamento (CE) n. 70/2001 rimanda alla situazione specifica relativa alla concessione di aiuti all'investimento al di fuori di regioni assistite. Il considerando non rimanda ad aiuti di consulenti esterni. La Commissione ritiene che un massimale unico (del 50 %) per servizi di consulenti esterni per tutte le PMI sia adeguato, sia che si tratti di una piccola che di una media impresa. Rispetto ad un nuovo investimento, un tale aiuto determinerebbe generalmente un importo relativamente modesto e sotto forma di costi unici [ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 sono esclusi i normali aiuti al funzionamento]. Inoltre, da una PMI non ci si aspetterebbe di norma che tali costi venissero finanziati con prestiti a medio termine. Per quanto riguarda i prestiti a medio termine (per fini di investimento), le PMI risultano svantaggiate a causa delle loro dimensioni relative. In tale contesto le piccole imprese risultano molto più svantaggiate delle medie imprese. Per questo motivo la Commissione ritiene che nel caso di aiuti all'investimento possa essere giustificata una differenziazione in relazione all'intensità dell'aiuto. Per aiuti

⁽¹⁶⁾ Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 marzo 1993, nella causa C-313/90, Racc. 1993, pag. I-1125, punto 44, e l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

di consulenti esterni, tuttavia, per i quali questo svantaggio relativo risulta meno acuto, una tale differenziazione non è giustificata.

- (62) La Germania rivendica inoltre il fatto che in regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del trattato CE e a favore di piccole imprese possa essere considerata compatibile con il mercato comune una maggiore intensità per questo tipo di aiuto (cfr. considerando 43). A tale proposito la Germania rimanda in particolare al considerando 14 del regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione non è d'accordo. Il considerando rimanda alla situazione specifica di aiuti all'investimento e non alla promozione di aiuti di consulenti esterni. La Commissione ritiene che un singolo massimale (fino al 50 %) di aiuti di consulenti esterni è adeguato per tutte le PMI, indipendentemente dal fatto che siano situate in regioni assistite o meno. Tali aiuti non hanno in generale né un effetto diretto né prolungato sullo sviluppo regionale e nemmeno sulla creazione di posti di lavoro — per lo meno non nel modo inteso per gli aiuti all'investimento. Non è perciò necessario consentire intensità di aiuto maggiori in regioni assistite.
- (63) La Germania sostiene che la carenza di differenziazione tra le piccole e le medie imprese non sia logica per l'assegnazione di aiuti all'investimento in regioni assistite (cfr. considerando 43). La Commissione non è d'accordo. Tale affermazione non è rilevante per il presente caso, in quanto non si riferisce ad aiuti all'investimento ma ad aiuti di consulenti esterni. Per gli aiuti all'investimento, il fattore dello sviluppo regionale è più importante della dimensione relativa delle imprese. Gli Stati membri hanno comunque la facoltà di definire intensità di aiuto inferiori di quelle stabilite dal diritto comunitario. Essi potrebbero quindi definire tali intensità di aiuto inferiori per le medie imprese.
- (64) Con riferimento a determinate affermazioni relativamente alle condizioni alle quali il regolamento (CE) n. 70/2001 è stato realizzato, la Germania è a favore di una decisione positiva (cfr. considerando 46 e 47). La Commissione stabilisce che gli obiettivi del regolamento (CE) n. 70/2001 sono definiti nei relativi considerando. La mancanza di misure appropriate non significa che il testo del regolamento sia identico a quello della disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI (cosa non pertinente), ma che è piuttosto l'espressione di un'ampia gamma di politiche e di altre considerazioni, che tuttavia non possono influenzare la corretta interpretazione legale dei testi in questione.
- (65) Per quanto concerne gli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, la Germania non ha rivendicato che le misure rappresentino un aiuto al funzionamento in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE [l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 non trova applicazione per gli aiuti al

finanziamento], né ha dimostrato che le relative premesse degli orientamenti citati (in particolare che tali aiuti sono limitati nel tempo, decrescenti e devono essere adeguati agli svantaggi da compensare) sono soddisfatte. La Commissione non ha perciò alcuna motivazione per affermare che sulla base di tale fondamento l'aiuto potrebbe essere compatibile con il mercato comune.

5.4.2. Sottoprogramma «Partecipazioni a fiere»

- (66) Il sottoprogramma «Partecipazioni a fiere» prevede un tipo di aiuto disciplinato dal regolamento (CE) n. 70/2001. Esso prevede che un'impresa venga sovvenzionata fino a cinque volte all'anno, compresa la partecipazione ripetuta (fino a tre volte) alla stessa fiera. Secondo la Germania un'impresa non può valutare i vantaggi della partecipazione ad una determinata fiera dopo una sola presenza. Per tale ragione la Commissione dovrebbe essere in grado ai sensi dei considerando 11 e 14 del regolamento (CE) n. 70/2001 di concedere misure di aiuto più ingenti e intensità di aiuto maggiori (cfr. considerando 48). La Commissione non può consentirlo. Dalla valutazione eseguita dalla Commissione è risultato che il sottoprogramma non è compatibile con l'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001, secondo il quale l'esenzione è valida soltanto per la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione e gli aiuti non devono superare il 50 % lordo dei costi aggiuntivi sostenuti. La misura è compatibile con il mercato comune soltanto se attuata per la prima partecipazione; gli aiuti per le partecipazioni successive non sono compatibili con il mercato comune. Tale regola è necessaria in quanto soltanto in questo modo è garantito l'effetto di incentivo della misura. Se una piccola o media impresa ha partecipato una volta ad una determinata fiera, è possibile prevedere a ragione che finanzi autonomamente una seconda partecipazione dopo averne ponderato l'utilità.
- (67) La Commissione ritiene inoltre che un esercizio completamente nuovo del suo potere discrezionale non possa influire in alcun modo su tale risultato. Per le motivazioni già espresse la Commissione sostiene che le risorse, con le quali si garantisce l'obiettivo di assistenza alle PMI assicurando allo stesso tempo l'effetto di incentivo ai sensi della consueta politica degli aiuti della Commissione, siano sufficienti e adeguate. Una misura mirata al mercato, come la partecipazione a una fiera per la quale venga superato il massimale del 50 % come per il sottoprogramma in oggetto, compromette le condizioni di scambio in misura tale da essere contraria all'interesse comune. La Commissione ritiene che l'obbligo di un'impresa di sostenere almeno la metà dei costi contribuisca a incrementare l'efficienza e la redditività della misura stessa. Di conseguenza la Commissione asserisce che

maggiori intensità di aiuti non possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

- (68) Per quanto concerne gli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, la Germania non ha rivendicato che le misure rappresentano un aiuto al funzionamento in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE [l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 non trova applicazione per gli aiuti al finanziamento], né ha dimostrato che le relative premesse degli orientamenti citati (in particolare che tali aiuti sono adeguati, limitati e decrescenti nel tempo) sono soddisfatte. La Commissione non ha perciò alcuna motivazione per affermare che sulla base di tale fondamento l'aiuto potrebbe essere compatibile con il mercato comune.

5.4.3. Sottoprogramma «Cooperazione»

- (69) Il sottoprogramma «Cooperazione» comprende diverse misure di aiuto. Esso prevede aiuti per la «costituzione di uffici di cooperazione in Germania» — a copertura di spese per locazione, materiale e stipendi per i dipendenti —, mettendo a disposizione degli uffici di cooperazione e/o delle imprese interessate un importo sconosciuto di risorse. Secondo la Commissione si tratta in tal caso di aiuti al funzionamento che sono da valutare in conformità agli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. La Commissione insiste sul fatto che il sottoprogramma deve soddisfare senza riserve le condizioni degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, che ai sensi del relativo punto 4.17 prevede che gli aiuti al funzionamento debbano essere limitati nel tempo e decrescenti e non rivolti alla promozione dell'esportazione in altri Stati membri. Lo Stato membro interessato deve inoltre dimostrare gli svantaggi esistenti e valutarne l'entità. La Commissione stabilisce che tali presupposti non sono soddisfatti in quanto il regime di aiuti è esteso a cinque anni indipendentemente dal fatto che la mappa degli aiuti a finalità regionale per la Germania sia valida fino al 31 dicembre 2003. A prescindere da ciò le misure di aiuto non vengono gradualmente ridotte; la Germania non ritiene necessario applicare uno scaglionamento decrescente a causa dei ridotti importi degli aiuti (cfr. considerando 49 e 50). La Commissione non può accettare tale obiezione; essa sostiene che la misura non è compatibile con il mercato comune, in quanto prevede aiuti al funzionamento. A tale proposito la Germania non ha inoltre dimostrato come sia possibile giustificare la misura con gli svantaggi da compensare; non è nemmeno certo se gli uffici di cooperazione vengano istituiti esclusivamente in Sassonia. La Germania ha la facoltà di concedere la misura «Costituzione di uffici di cooperazione in Germania» come aiuto «de minimis» ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativamente all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE su aiuti «de minimis» ⁽¹⁷⁾.

- (70) Altre misure di aiuto del sottoprogramma «Cooperazione» sono orientate alla «costituzione di consorzi di vendita» sul mercato comunitario e al di fuori di esso (cfr. considerando 51). In tale contesto almeno tre PMI con gamma di prodotti complementare costituiscono un ufficio comune. Sono ammessi all'aiuto i costi del personale e di funzionamento del consorzio di vendita e/o delle imprese coinvolte. La Comunità è tenuta a sostenere le PMI nella ricerca e nella penetrazione di mercati esteri. Secondo la Commissione, non essendo tuttavia differenziabile a sufficienza da una rappresentanza commerciale, tale misura riguarda pertanto la «costituzione e la gestione di una rete di distribuzione all'estero», una misura peraltro esclusa sia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 sia ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. Considerando la sua pluriennale prassi, la Commissione non approverà alcun aiuto che rappresenti un aiuto all'esportazione. Tale aiuto non può quindi essere considerato compatibile con il mercato comune per nessuno dei fondamenti giuridici citati, e più precisamente per le motivazioni esposte.

- (71) La Commissione ritiene inoltre che un esercizio completamente nuovo del suo potere discrezionale in riferimento alle misure succitate non influirebbe in alcun modo sul risultato. Per le motivazioni esposte la Commissione sostiene che la sua consueta politica degli aiuti sia sufficiente e adeguata. Secondo il suo giudizio, nell'ambito di questo sottoprogramma intensità di aiuti fino all'80 % per la promozione di misure orientate al mercato compromettono le condizioni di scambio in misura tale da essere contrarie all'interesse comune; questa sezione della misura non può quindi essere considerata compatibile al mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

- (72) Nella misura in cui il sottoprogramma «Cooperazione» prevede tuttavia aiuti per il ricorso a servizi di consulenti esterni e la partecipazione a fiere e seminari all'estero, è eventualmente compatibile con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001, qualora il massimale non superi il 50 %. Secondo la Commissione i consorzi di vendita possono offrire consulenza alle PMI in relazione ai mercati esteri e ricevere un compenso dalle PMI che usufruiscono di tali servizi di consulenza. Il regolamento (CE) n. 70/2001 tiene conto degli obblighi internazionali della Comunità: nel considerando 16 si fa riferimento all'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; in base ad esso «non costituiscono [...] normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato».

5.4.4. Sottoprogramma «Promozione-design»

- (73) Il sottoprogramma «Promozione-design» non è conforme per motivazioni analoghe al regolamento (CE) n.

⁽¹⁷⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

70/2001 e non è quindi compatibile con il mercato comune, in quanto promuove il ricorso a servizi di consulenza per un importo lordo superiore al 50 %.

5.4.5. Osservazioni conclusive

- (74) La Commissione constata che nel caso del regime di aiuti in oggetto non trovano applicazione le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, in quanto con tale misura non si persegue alcuno degli obiettivi ivi esposti e la Germania non ha presentato alcuna osservazione in proposito.
- (75) Gli aiuti concessi sulla base del regime in oggetto non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e non sono nemmeno destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Secondo la Commissione i sottoprogrammi non possono perciò essere esonerati nemmeno ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) o d), del trattato CE dalla incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune. Non può essere applicata nemmeno la possibilità di esenzione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), in quanto le misure sono rivolte alla promozione di PMI in Sassonia, il che implica una finalità orizzontale.

6. CONCLUSIONI

- (76) I sottoprogrammi «Coaching», «Partecipazione a fiere» e «Promozione-design» nonché «Cooperazione» (nella misura in cui prevede aiuti per il ricorso a servizi di consulenza o la partecipazione a un'unica fiera) sono conformi al mercato comune, purché la Germania riduca le intensità di aiuto al massimale ammesso ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 e limiti la concessione degli aiuti alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.
- (77) Nella misura in cui il sottoprogramma «Cooperazione» prevede aiuti al funzionamento, che non soddisfano le premesse degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, è incompatibile con il mercato comune. Lo stesso vale per le misure di aiuto in relazione alla costituzione di consorzi di vendita nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e nei Paesi che sono ufficialmente candidati all'adesione all'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I quattro sottoprogrammi «Coaching», «Partecipazioni a fiere», «Cooperazione» e «Promozione-design» delle Richtlinien zur Mittelstandsförderung — Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit (direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali), in appresso «il regime di aiuti del Land di Sassonia», rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

Nella misura in cui i quattro sottoprogrammi non esulano dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001 e non superano le intensità di aiuto previste da tale regolamento, possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Nella misura in cui i quattro sottoprogrammi prevedono aiuti che esulano dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001 e superano le intensità di aiuto previste da tale regolamento, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3

Nella misura in cui il sottoprogramma «Cooperazione» di cui all'articolo 1 prevede aiuti al funzionamento, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 4

La Germania può attuare i quattro programmi di cui all'articolo 1 soltanto se verranno allineati alla presente decisione.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarsi.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2002

relativa a diverse misure e all'aiuto di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione a favore del parco tematico «Terra Mítica SA», Benidorm (Alicante)

[notificata con il numero C(2002) 2980]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/227/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la decisione del 20 giugno 2001 ⁽²⁾ con la quale la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto C 42/01 (ex NN 14/01),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

sette distinte richieste di informazioni al fine di chiarire le asserzioni della denunciante. Ha inoltre scritto alla denunciante in quattro occasioni, tra il 19 gennaio 1998 e il 23 marzo 2000.

(4) Le autorità spagnole hanno risposto alla Commissione con sei lettere inviate tra il 15 dicembre 1997 e il 10 marzo 1999.

(5) La Commissione ha altresì ricevuto una lettera della Generalitat Valenciana, datata 2 marzo 1999, e una lettera del parco di divertimento oggetto della denuncia, datata 27 ottobre 1999.

(6) La Commissione ha inoltre avuto vari incontri con la denunciante, con le autorità spagnole e con la Generalitat Valenciana.

(7) Il 20 giugno 2001 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in relazione ad alcuni elementi presentati dalla denunciante. Per quanto riguarda le restanti dichiarazioni della denunciante, la Commissione è giunta alla conclusione che non sussistono aiuti di Stato.

(8) La decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.

(9) Le autorità spagnole hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 3 agosto 2001, registrata il 7 agosto 2001. A seguito di una riunione con i servizi della Commissione, svoltasi il 14 settembre 2001, le autorità spagnole hanno integrato le loro osservazioni con lettere del 16 novembre 2001, registrata il 20 novembre 2001, del 2 maggio 2002, registrata il 2 maggio 2002, e del 10 giugno 2002, registrata il 13 giugno 2002.

PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 25 agosto 1997, registrata il 28 agosto, la Federazione europea dei parchi di divertimento (di seguito «la denunciante») ha presentato alla Commissione una denuncia in merito alla costruzione nella località di Benidorm (Alicante, Spagna) di un parco tematico che avrebbe beneficiato di consistenti aiuti pubblici, concessi in particolare dall'amministrazione regionale (Generalitat Valenciana), in violazione delle disposizioni del trattato CE in materia di aiuti di Stato.

(2) Alla predetta lettera sono seguite altre 18 lettere, inviate tra il 6 febbraio 1998 e il 2 maggio 2000, con le quali la denunciante ha trasmesso numerose asserzioni.

(3) Da parte sua, tra il 15 settembre 1997 e il 23 dicembre 1998, la Commissione ha inviato alle autorità spagnole

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 300 del 26.10.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 300 del 26.10.2001, pag. 2.

- (10) Con lettera del 21 novembre 2001, registrata il 22 novembre 2001, la Federazione europea dei parchi di divertimento ha presentato le sue osservazioni.
- (11) Con lettera del 6 dicembre 2001, la Commissione ha trasmesso le predette osservazioni alle autorità spagnole.
- (12) Con lettera del 17 gennaio 2002, registrata il 22 gennaio 2002, le autorità spagnole hanno trasmesso i propri commenti sulle predette osservazioni.

DESCRIZIONE

- (13) Le autorità autonome della Comunidad Valenciana avevano da tempo auspicato la costruzione nella regione di un grande parco tematico. In un primo momento, data l'assenza di iniziative private, la Generalitat Valenciana aveva dato vita ad un'impresa pubblica denominata «Parque Temático de Alicante SA», che aveva compiuto i primi passi in vista della costruzione del parco, procedendo all'acquisizione dei terreni e all'effettuazione dei primi lavori. Successivamente era stata costituita un'impresa privata, denominata «Terra Mítica SA», di cui «Parque Temático de Alicante SA» detiene circa il 15 % del capitale. Gli altri azionisti [principalmente banche della regione, ma anche numerose persone fisiche e giuridiche ⁽⁴⁾] appartengono essenzialmente al settore privato. In occasione della costituzione di «Terra Mítica SA», così come più tardi al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale, «Parque Temático de Alicante SA» aveva trasferito alla nuova impresa, in cambio di azioni della stessa, una serie di attivi. Tali attivi consistono, da un lato, nei terreni sui quali è ubicato il parco ⁽⁵⁾, nonché in altri attivi mobili e immateriali, quali il marchio «Terra Mítica», dall'altro lato, nei costi degli interventi realizzati dall'impresa pubblica in vista della costruzione del parco anteriormente alla costituzione della nuova impresa privata.

La decisione della Commissione del 20 giugno 2001

- (14) Nella decisione del 20 giugno 2001 la Commissione ha esaminato tutte le asserzioni della denunciante.
- (15) In quella sede la Commissione ha ritenuto prive di fondamento le asserzioni in merito al ricorso alla forma

della società per azioni da parte della Generalitat Valenciana ⁽⁶⁾, all'ottenimento di terreni a basso prezzo ⁽⁷⁾, ai costi relativi al parco assunti da «Parque Temático de Alicante SA» ⁽⁸⁾, al mancato rispetto del principio dell'investitore privato ⁽⁹⁾, a un prestito sindacato a favore di «Terra Mítica SA» ⁽¹⁰⁾, all'apporto supplementare di 1 miliardo di ESP ⁽¹¹⁾, ai costi della selezione e della formazione del personale ⁽¹²⁾, agli aiuti regionali diretti ⁽¹³⁾, e all'esenzione dalle imposte comunali a favore di «Iberdrola» ⁽¹⁴⁾.

- (16) La Commissione ha espresso invece dubbi in merito ai punti che si riportano di seguito, decidendo pertanto di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE:

- il finanziamento delle infrastrutture necessarie per il funzionamento del parco ⁽¹⁵⁾;
- il valore degli attivi, in particolare dei terreni e del marchio «Terra Mítica», trasferiti a «Terra Mítica SA» da parte di «Parque Temático de Alicante SA» ⁽¹⁶⁾;
- le condizioni del prestito di azionista concesso a «Terra Mítica SA» per un importo di 8 miliardi di ESP ⁽¹⁷⁾;
- la riduzione delle imposte comunali concessa dall'amministrazione comunale di Benidorm ⁽¹⁸⁾;
- l'eventuale apporto a «Terra Mítica SA» di 6 miliardi di ESP da parte dell'Agenzia del turismo di Valencia ⁽¹⁹⁾.

Per quanto riguarda le lettere a), b), c) e e), i dubbi della Commissione vertono sull'esistenza o meno di un vantaggio a favore di «Terra Mítica SA», e pertanto sull'esistenza o meno di un aiuto di Stato. Per quanto riguarda la lettera d), la Commissione ha ritenuto in quella fase che la misura costituisca un aiuto di Stato tale da essere considerato come avente il carattere di un aiuto all'investimento e che la dichiarazione di compatibilità dell'atto aiuto con il mercato comune sarebbe dipesa dall'esame della compatibilità, esame nel corso del quale si sarebbe in particolare tenuto conto dell'eventuale cumulo con le diverse misure in questione.

⁽⁶⁾ Cfr. considerando 49 della decisione.

⁽⁷⁾ Cfr. considerando 50 della decisione.

⁽⁸⁾ Cfr. considerando 52 della decisione.

⁽⁹⁾ Cfr. considerando 53 della decisione.

⁽¹⁰⁾ Cfr. considerando 57 della decisione.

⁽¹¹⁾ Cfr. considerando 59 della decisione.

⁽¹²⁾ Cfr. considerando 61 della decisione.

⁽¹³⁾ Cfr. considerando 62 della decisione.

⁽¹⁴⁾ Cfr. considerando 63 della decisione.

⁽¹⁵⁾ Cfr. considerando 51 della decisione.

⁽¹⁶⁾ Cfr. considerando 56 della decisione.

⁽¹⁷⁾ Cfr. considerando 58 della decisione.

⁽¹⁸⁾ Cfr. considerando 60 della decisione.

⁽¹⁹⁾ Cfr. considerando 64 della decisione.

⁽⁴⁾ Si tratta in particolare della Caja de Ahorros del Mediterráneo (15 %), Bancaja (10 %), Caja Rural de Valencia (5,827 %), Ediciones Calpe, SA (5 %), Mondirber SA (5 %), Lladró Comercial SA (5 %), Crónica Mítica Valenciana (5 %), ATEVAL (5 %), AUMAR (5 %).

⁽⁵⁾ In realtà a «Terra Mítica SA» venne ceduta solo una parte relativamente limitata dei terreni (quella su cui venne successivamente costruito il parco, ossia il 10 %). I restanti terreni continuano ad appartenere per intero all'impresa pubblica, la quale ha in progetto di costruirvi alberghi, campi da golf, ecc.

Osservazioni dei terzi interessati

Il finanziamento delle infrastrutture necessarie per il funzionamento del parco

- (17) Entro il termine fissato dalla Commissione sono pervenute solo le osservazioni della Federazione europea dei parchi di divertimento, trasmesse con lettera del 21 novembre 2001. La Federazione si limita ad esprimere un giudizio favorevole sulla decisione della Commissione del 20 giugno 2001 e a sottolineare l'importanza di attenersi al principio di concorrenza leale nell'ambito della Comunità. Per il resto, la Federazione rinvia alla corrispondenza trasmessa alla Commissione prima della decisione del 20 giugno 2001.

- (20) Secondo le autorità spagnole è da respingere l'argomentazione della denunciante secondo la quale tutte le opere infrastrutturali eseguite da «Parque Temático de Alicante SA» in esecuzione del «Plan espacial de usos e infraestructuras» (PEUI) (Piano urbanistico e infrastrutturale) configurerebbero un aiuto di Stato a favore del parco, in quanto in assenza del parco dette opere non sarebbero state realizzate. Una tale argomentazione metterebbe in questione il potere delle amministrazioni pubbliche di gestire il loro territorio. A parere delle autorità spagnole è chiaro che nel momento in cui si prevede la costruzione di un parco tematico, nonché di aree ricettive e ricreative, l'amministrazione debba altresì prevedere le conseguenze dell'intensificarsi del traffico di persone e di veicoli, dell'incremento della popolazione, gli effetti sull'ambiente, ecc., il che implica inevitabilmente la costruzione delle infrastrutture necessarie alla pianificazione e gestione del territorio.

Commenti delle autorità spagnole

Introduzione

- (18) In linea generale, le autorità spagnole mettono in dubbio innanzitutto la legittimità dell'intervento della Federazione europea dei parchi di divertimento nel caso in oggetto. Secondo le autorità spagnole si ignora quasi tutto di questa organizzazione: quali interessi rappresenti in realtà, il numero e l'identità dei suoi membri, lo scopo perseguito con l'azione intrapresa presso la Commissione e se agisca a copertura del vero denunciante rimasto anonimo. D'altra parte le autorità spagnole si dicono sorprese del volume della corrispondenza inviata dalla denunciante alla Commissione, e ritengono che la Commissione abbia trattato il caso in modo da servire gli interessi poco chiari della denunciante quando invece dovrebbe evitare di favorire l'uso indebito del procedimento di denuncia. Infine, le autorità spagnole si interrogano sulla natura dei dubbi espressi dalla Commissione, dato che in varie occasioni la Commissione aveva fatto sapere sia alle autorità spagnole che alla denunciante di non ritenere che sussistessero aiuti di Stato.

- (21) Le autorità spagnole negano che gli interventi realizzati di «Parque Temático de Alicante SA» in esecuzione del PEUI siano andati a vantaggio esclusivo di «Terra Mítica SA». Al contrario, si tratterebbe di opere d'interesse generale finalizzate alla pianificazione e gestione del territorio. Le autorità spagnole ricordano peraltro che il parco copre solo il 10 % del territorio interessato dal PEUI.

- (22) Le autorità spagnole hanno trasmesso l'elenco e la descrizione dettagliata delle opere realizzate da «Parque Temático de Alicante SA» in esecuzione del PEUI. Si tratta in sintesi delle seguenti opere:

- a) opere di carattere ambientale: le autorità spagnole spiegano che tutta l'area coperta dal PEUI era in origine in avanzato stato di degrado, dovuto in particolare a vari incendi forestali e all'esistenza di una discarica incontrollata. Pertanto sono stati realizzati soprattutto lavori di rimboschimento, di bonifica della zona, di rigenerazione dei terreni, di pulizia dei letti dei fiumi per prevenire inondazioni, ecc;

- b) vie di accesso: le autorità spagnole rilevano che, dato l'aumento dei flussi turistici già riscontrato, nella zona circostante la città di Benidorm erano stati previsti interventi miranti ad impedire la saturazione delle vie di comunicazione nella zona. D'altra parte, nella zona della città di Benidorm più prossima all'area interessata dal PEUI, nonché nei comuni limitrofi di La Nucia e Finestrat, si era registrato un incremento della popolazione, e ciò in assenza di infrastrutture di comunicazione sufficienti ad assorbire tutto il traffico indotto. Le varie amministrazioni pubbliche hanno realizzato, nelle rispettive aree di competenza, opere di sistemazione di diversi

L'assenza di effetti sugli scambi intracomunitari

- (19) Le autorità spagnole ritengono che nella sua decisione la Commissione non abbia motivato in maniera adeguata l'esistenza di effetti sugli scambi intracomunitari. D'altronde essa non ha definito né il mercato geografico né il mercato del prodotto. Secondo le autorità spagnole «Terra Mítica» deve essere considerato come un parco regionale e non come un parco di destinazione, e ciò perché, da un lato, esso non appartiene ad una catena di parchi a gestione unificata, come Eurodisney, né adotta tematiche uniformi derivanti dall'utilizzazione di attivi su altri mercati, come Universal o Warner, e dall'altro lato, perché la sua domanda primaria proviene per circa il 90 % da quanti risiedono in un'area di 150-200 km intorno al parco, e per il restante 10 % soprattutto da persone residenti in Spagna.

collegamenti stradali: raddoppiamento della strada CV-70, costruzione di un nuovo casello sull'autostrada A7 che offre una seconda uscita in direzione della città di Benidorm, costruzione di varie arterie di collegamento (Vía Parque, Avenida del Murtal, Bulevar Central) tra la città di Benidorm e l'area interessata dal PEUI;

- c) opere di infrastrutture elettriche, del gas, idrauliche e di telecomunicazione: per quanto riguarda la fornitura di elettricità, «Parque Temático de Alicante SA» si è limitata a riorganizzare la rete di approvvigionamento, in collaborazione con «Red Eléctrica Española SA», impresa di gestione della rete ad alta tensione, e di «Iberdrola», impresa proprietaria della rete. Queste reti collegano tra di loro le stazioni di trasformazione dei paesi circostanti. Gli interventi in questo settore sono pertanto destinati a tutti gli utenti. Per quanto riguarda l'infrastruttura di fornitura del gas, non è stata realizzata alcuna opera di canalizzazione, ma si è proceduto unicamente a costruire, fuori dal territorio del parco, due depositi di gas, un impianto di vaporizzazione e una caldaia. Per quanto riguarda la fornitura di acqua, è stata costruita una rete idraulica nelle zone a rischio di incendio e sono state installate canalizzazioni per la fornitura di acqua e per l'evacuazione delle acque reflue. Inoltre, sono stati costruiti un impianto di potabilizzazione e una stazione di depurazione delle acque reflue, le quali, una volta depurate, vengono utilizzate per l'irrigazione. L'infrastruttura di telecomunicazioni esisteva già prima dell'adozione del PEUI.

- (23) Le autorità spagnole affermano che tutti i predetti interventi mirano alla realizzazione di infrastrutture che vanno a beneficio di tutta la popolazione e che sono state progettate non solo a vantaggio esclusivo del parco. Le autorità spagnole hanno altresì trasmesso una descrizione di tutti gli interventi realizzati e finanziati da «Terra Mítica SA», nonché copia dei relativi contratti. Si tratta di tutte le opere di collegamento alle infrastrutture generali: le vie di accesso al parco, la bonifica dei terreni, le reti elettrica, del gas, dell'acqua potabile, per l'estinzione degli incendi, di comunicazione, di evacuazione delle acque reflue, ecc. «Terra Mítica SA» copre logicamente anche tutti i costi delle materie prime che circolano attraverso le reti, nonché il costo della connessione alle reti.

Il valore degli attivi (in particolare i terreni e il marchio «Terra Mítica») trasferiti a «Terra Mítica SA» da «Parque Temático de Alicante SA»

- (24) Innanzitutto, le autorità spagnole concordano sul fatto che la decisione adottata dalla Commissione non mette in discussione la procedura di esproprio seguita da «Parque Temático de Alicante SA» per l'acquisizione dei terreni. Inoltre, nella decisione si ritiene che l'impresa non abbia violato il principio dell'investitore privato in

un'economia di mercato. Date queste premesse, non si può attribuire a «Parque Temático de Alicante SA» l'intenzione di voler diminuire il valore degli attivi trasferiti a «Terra Mítica SA».

- (25) In ogni caso, le autorità spagnole ribadiscono che le due società che hanno effettuato la valutazione degli attivi sono società di esperti indipendenti. Esse ricordano inoltre che la scelta della società «Tasaciones del Mediterráneo» (Tabimed), la cui indipendenza è stata messa in dubbio dalla denunciante, non è dovuta a «Terra Mítica SA», bensì al responsabile del «Registro Mercantil» (Registro delle imprese).
- (26) Le autorità spagnole ricordano inoltre che entrambe le società di rating effettuarono le loro valutazioni sulla base dello stesso quadro giuridico, il quale mira a garantire la corretta valutazione del capitale sociale in modo che tutti gli interessati possano essere certi del valore effettivo degli attivi non monetari conferiti all'impresa.
- (27) Per quanto riguarda il valore dei terreni, le autorità spagnole affermano innanzitutto che i terreni sui quali è ubicato il parco erano stati acquisiti da «Parque Temático de Alicante SA» mediante esproprio e, in alcuni casi, mediante acquisto diretto dai proprietari ⁽²⁰⁾. Si trattava in tutti i casi di terreni agricoli, non urbanizzabili e non occupati da colture. Il prezzo medio pagato era stato di 460 ESP/m².
- (28) Più tardi, all'atto del trasferimento dei predetti attivi a «Terra Mítica SA», quest'ultima aveva incaricato la società Tinsa di effettuare la valutazione. Dovendosi procedere all'iscrizione nel registro delle imprese dell'aumento di capitale determinato dal trasferimento, il responsabile del registro, conformemente a quanto previsto dalla legge spagnola sulle società per azioni, incaricò un altro esperto ⁽²¹⁾ di effettuare una seconda valutazione. La denunciante ha criticato il fatto che Tabimed abbia utilizzato il metodo del valore iniziale invece di valersi di altri metodi giudicati più appropriati, come quello della capitalizzazione del reddito atteso. Tinsa tuttavia si è avvalsa proprio di quest'ultimo metodo, che alla fine venne applicato per la determinazione del valore dei terreni. D'altronde, minima era risultata la differenza tra le due perizie per quanto riguarda il valore dei terreni ⁽²²⁾. In ogni caso, la plusvalenza dovuta alla differenza tra il prezzo originariamente pagato per i terreni e il prezzo determinato al momento del trasferimento a «Terra Mítica SA» è andato esclusivamente a vantaggio della società pubblica «Parque Temático de Alicante SA».

⁽²⁰⁾ In questi casi era stato pagato un prezzo più elevato dato che il proprietari rinunciavano al diritto di recesso.

⁽²¹⁾ La società Tabimed.

⁽²²⁾ 1 300 ESP/m² per Tinsa e 1 062 ESP/m² per Tabimed.

(29) Per quanto riguarda il valore del marchio «Terra Mítica», le autorità spagnole segnalano che all'epoca in cui Tabimed effettuò la valutazione del marchio quest'ultimo non era ancora stato registrato in forma definitiva. Di conseguenza «Terra Mítica SA» non era titolare di un diritto definitivo sul marchio opponibile a terzi. Per questa ragione Tabimed, che inizialmente aveva formulato riserve in merito all'inclusione del marchio tra gli attivi, accettò alla fine di includerlo, attribuendogli come valore il prezzo di acquisizione. Sarebbe stato contrario alle norme di prudenza attribuire al marchio un valore in funzione unicamente dei risultati sperati, dato che tali risultati dipendono proprio dagli investimenti effettuati nella promozione e nella pubblicità del marchio. Nel caso in esame le spese sono state ingenti, il che spiega l'incremento di valore del marchio verificatosi da allora. Tali spese sono state tutte sostenute da «Terra Mítica SA».

Le condizioni del prestito di azionista concesso a «Terra Mítica SA» da «Parque Temático de Alicante SA»

(30) Le autorità spagnole hanno trasmesso copia dei documenti relativi al summenzionato prestito di azionista nonché al prestito sindacato sottoscritto da «Terra Mítica SA» con un gruppo di banche e di casse di risparmio⁽²³⁾, affinché la Commissione possa esaminare se il prestito di azionista sia stato sottoscritto secondo le pratiche generalmente seguite in materia.

(31) A questo riguardo le autorità spagnole spiegano che il prestito di azionista sottoscritto il 23 dicembre 1998 prevedeva un tasso di interesse pari al MIBOR ad un anno maggiorato dell'[...]*(*). Il prestito sindacato sottoscritto il 15 aprile 1999 prevedeva invece un tasso di interesse pari al MIBOR ad un anno maggiorato dell'[...]*. Secondo le autorità spagnole ciò che conta è appurare se un investitore privato avrebbe concesso in prestito una tale somma alle stesse condizioni, tenendo conto anche delle informazioni disponibili sul progetto al momento della sottoscrizione del prestito di azionista.

(32) A questo riguardo andrebbe esaminato se la differenza dello 0,25 % tra i tassi applicati ai due prestiti compensi il carattere subordinato del prestito di azionista rispetto al prestito sindacato nell'eventuale escussione delle garanzie in caso di inadempimento. Secondo le autorità spagnole tre sono i parametri di riferimento cui attenersi per accertare se il tasso di interesse applicato al prestito di azionista possa considerarsi un tasso di interesse «di mercato».

(33) Un primo parametro sarebbe, secondo le autorità spagnole, il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione ai sensi della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽²⁴⁾; questo tasso è uguale al tasso «swap» interbancario a cinque anni più un premio pari a 0,75 punti base. Secondo le autorità spagnole, valutato sulla base di questo parametro, il prestito di azionista sarebbe stato sottoscritto alle condizioni di mercato.

(34) Un secondo parametro di riferimento sarebbe la differenza rispetto al tasso di base, esaminata sotto il profilo del rendimento per il creditore. Dato che nel dicembre del 1998 il tasso MIBOR era pari all'incirca al 3,20 %, la maggiorazione dell'[...]* equivale di fatto ad una differenza del 47 % rispetto al tasso MIBOR. Le autorità spagnole calcolano che la differenza dello 0,25 % tra il prestito di azionista e il prestito sindacato si traduce in una plusvalenza per «Parque Temático de Alicante SA» compresa tra 350 e 500 milioni di ESP rispetto alla remunerazione del prestito sindacato, plusvalenza che costituirebbe un rendimento ragionevole.

(35) In terzo luogo, bisognerebbe tener conto del tasso interno di rendimento del progetto, il quale nel dicembre del 1998 veniva stimato al 10 %. Se si tiene conto delle informazioni sul rendimento atteso del progetto e sulle prospettive del settore, disponibili al momento in cui venne sottoscritto il prestito di azionista, il tasso di interesse previsto, che in ogni caso deve essere inferiore al tasso interno di rendimento, appare ragionevole.

(36) Per quanto riguarda le garanzie, le autorità spagnole ritengono che, sebbene le garanzie di primo grado (quelle sul prestito sindacato) siano più solide di quelle di secondo grado (quelle sul prestito di azionista), ciò che importa nella fattispecie non è metterle a confronto, bensì appurare se le garanzie sul prestito di azionista siano sufficienti. A questo riguardo i due prestiti contengono garanzie simili, quali i limiti imposti a «Terra Mítica SA» per quanto riguarda la gestione finanziaria, il livello di indebitamento o la disponibilità di attivi. Le autorità spagnole ricordano inoltre che il debito equivalente al prestito di azionista non potrà essere trasformato in capitale e che è esclusa la partecipazione agli utili come formula di rimborso, il che mostrerebbe la volontà di «Parque Temático de Alicante SA» di farsi rimborsare in ogni caso. Inoltre le autorità spagnole sottolineano che non è usuale per questo tipo di prestito costituire una garanzia ipotecaria, dati i costi supplementari che essa comporta. Di norma in questi casi viene formulata una promessa irrevocabile di costituzione di garanzia su semplice richiesta del creditore. Una tale promessa esiste sia per il prestito sindacato che per il prestito di azionista.

⁽²³⁾ Per quanto riguarda il prestito sindacato, la Commissione aveva concluso che non sussiste un aiuto di Stato. Cfr. considerando 57 della decisione del 20 giugno 2001.

(*) Informazione confidenziale.

⁽²⁴⁾ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

- (37) Infine, le autorità spagnole fanno notare che in alcuni settori economici i prestiti subordinati non sono un fatto inusuale. Anche la struttura di finanziamento di «Terra Mítica SA» sarebbe paragonabile a quella di altri progetti simili, come ad esempio «Port Aventura» o «Isla Mágica». A questo riguardo le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione copia della relazione di un esperto indipendente ⁽²⁵⁾ nella quale si afferma che normalmente per questi tipi di progetti il prestito principale è sempre accompagnato da un prestito subordinato, generalmente concesso dagli azionisti della società che promuove il progetto. Secondo la relazione, che cita esempi recenti di prestiti di azionista subordinati, i tassi applicati ai prestiti subordinati sono di norma simili, e a volte anche inferiori, ai tassi applicati ai prestiti principali. A questo proposito la relazione sottolinea che i prestiti di azionista hanno per gli azionisti che li concedono alcuni vantaggi rispetto alla normale remunerazione che l'azionista riceve tramite i dividendi: infatti, in caso di liquidazione il servizio del debito subordinato viene percepito in via prioritaria rispetto al capitale; gli interessi vengono percepiti anche in assenza di dividendi; i prestiti di azionista hanno un costo fiscale minore rispetto agli aumenti o alle riduzioni di capitale, ecc. Dopo l'analisi di fattori quali il carattere ragionevole o meno di un prestito subordinato in una struttura di finanziamento come quella del progetto del parco, il fatto che il creditore sia un'azionista del progetto, l'importo del prestito principale e di quello subordinato in relazione alle previsioni finanziarie conosciute dagli investitori, ai tassi applicati e alla remunerazione percepita dal creditore, tenendo conto delle garanzie esistenti sul prestito subordinato, la relazione conclude che, per quanto riguarda il prestito di azionista a favore di «Terra Mítica SA», quest'operazione può considerarsi in linea con altri progetti simili. La relazione constata che la remunerazione del prestito subordinato è superiore a quella prevista in altre operazioni simili esaminate nello stesso periodo. Si tratta quindi di un'operazione che qualsiasi investitore avrebbe potuto ragionevolmente concludere.
- (38) In conclusione, il prestito di azionista sottoscritto da «Terra Mítica SA» con «Parque Temático de Alicante SA» sarebbe stato concluso secondo le pratiche correnti.

La riduzione delle imposte comunali concessa dall'amministrazione comunale di Benidorm ⁽²⁶⁾

- (39) Le autorità spagnole non contestano il fatto che la concessione di una riduzione fiscale da parte di un'autorità pubblica possa contenere un elemento di aiuto di Stato,

⁽²⁵⁾ Si tratta della società «Ahorro Corporación Financiera, SBV, SA», una delle principali società di valutazione finanziaria della Spagna. È una società privata cui partecipano 42 casse di risparmio spagnole e che possiede una grande esperienza del mercato finanziario spagnolo.

⁽²⁶⁾ Si ricorda che l'importo della riduzione concessa è stato di 88 399 400 ESP (531 291 EUR).

esse negano tuttavia che la riduzione concessa nel caso di specie abbia potuto incidere sugli scambi intracomunitari. In ogni caso, anche se costituisse un aiuto di Stato, la riduzione dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato comune, dato il suo carattere di aiuto all'investimento iniziale. Le autorità spagnole sottolineano che la base giuridica che autorizza la concessione della riduzione è una norma generale che si applica a tutti i comuni della Spagna.

- (40) Le autorità spagnole ricordano inoltre che a partire dalla sua costituzione «Terra Mítica SA» ha pagato tutte le imposte e le tasse che gravano sulla sua attività.

L'eventuale apporto a «Terra Mítica SA» di 6 miliardi di ESP da parte dell'Agenzia del turismo di Valencia

- (41) Innanzitutto le autorità spagnole negano l'esistenza di un accordo tra l'Agenzia del turismo di Valencia e «Terra Mítica SA» in base al quale l'Agenzia avrebbe «apportato» 6 miliardi di ESP a «Terra Mítica SA». Queste informazioni, a quanto pare pubblicate dalla stampa, sarebbero prive di fondamento.
- (42) Le autorità spagnole affermano invece che nell'aprile 2001 l'Agenzia e «Terra Mítica SA» firmarono un contratto di licenza dei diritti di sfruttamento pubblicitario e di prestazione di servizi, del quale è stata trasmessa copia alla Commissione, per un valore, inclusi costi, spese e imposte, di 1,9 miliardi di ESP (11,42 milioni di EUR).
- (43) Le autorità spagnole ritengono che il contratto non contenga alcun elemento di aiuto di Stato, in quanto il prezzo (notevolmente inferiore al presunto «apporto» menzionato nella decisione della Commissione) costituisce il pagamento di determinate prestazioni fornite all'Agenzia da parte di «Terra Mítica SA» a norma del contratto.

- (44) Secondo le autorità spagnole, a partire dalla sua costituzione «Terra Mítica SA» si è assunta tutte le spese di investimento per la promozione e la pubblicità del parco ⁽²⁷⁾. L'Agenzia del turismo di Valencia è un organismo pubblico, dotato di personalità giuridica, il cui obiettivo è la promozione delle attività turistiche della Comunidad Valenciana, tra le quali figura logicamente il parco, in quanto importante attività turistica della regione. Gli strumenti utilizzati a questo scopo sono in particolare l'attività di promozione, la partecipazione alle fiere, il patrocinio di iniziative, lo sfruttamento dei diritti di immagine, lo sfruttamento di immagini, simboli e marchi legati alla regione.

⁽²⁷⁾ L'importo totale delle spese è stato di [...] nel 1998, di [...] nel 1999 e di [...] nel 2000.

(45) Le autorità spagnole ritengono che il contratto, in quanto risponde al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, non conferisca alcun vantaggio illecito a «Terra Mítica SA». Secondo le autorità spagnole il prezzo pagato dall'Agenzia è un prezzo ragionevole, tenuto conto delle contropartite che l'Agenzia ricava. Esse riconoscono che nel caso in oggetto non è facile stabilire quale sia il prezzo ragionevole. Le autorità spagnole ritengono che per fissare il prezzo di determinati diritti o servizi si debba tener conto non solo del loro valore intrinseco, ma anche dell'interesse dell'altra parte ad ottenerli. A questo riguardo le autorità spagnole sottolineano che l'utilizzazione del parco come piattaforma pubblicitaria per attrarre turisti verso la regione è di importanza fondamentale per l'Agenzia. Infatti, sin dalla sua inaugurazione, il parco ha rappresentato una delle attività turistiche più importanti della regione e ha permesso di diversificare l'offerta turistica eccessivamente orientata verso un turismo di tipo «sole e spiaggia». In ogni caso, le autorità spagnole sottolineano che il contratto è stato concluso per la durata di un anno e che si è stabilito che non possa essere prorogato tacitamente. Per il rinnovo del contratto è necessario quindi l'accordo esplicito delle due parti; è altresì necessario che le due parti si accordino sulle condizioni economiche, il che permetterebbe, qualora si riscontrasse uno squilibrio tra le obbligazioni delle due parti, di procedere ad eventuali modifiche.

(46) Le autorità spagnole illustrano inoltre il contenuto delle obbligazioni reciproche delle due parti. «Terra Mítica SA» concede pertanto all'Agenzia le seguenti licenze:

a) di sfruttamento pubblicitario all'interno del parco. L'Agenzia ottiene il diritto esclusivo di sfruttamento pubblicitario del parco [fatti salvi i diritti concessi dal parco anteriormente alla conclusione del contratto ⁽²⁸⁾]. La licenza abbraccia tutta l'area del parco, senza distinzione tra le diverse zone commerciali, nonché l'area di entrata, i cartelli pubblicitari esterni e l'area di parcheggio. L'Agenzia può quindi utilizzare e sfruttare tutti gli spazi pubblicitari esistenti o potenziali, nonché effettuare ogni tipo di attività pubblicitaria nel parco. Il prezzo della licenza viene stimato a [...]»;

b) di sfruttamento delle immagini del parco. L'Agenzia ottiene il diritto di utilizzare e sfruttare commercialmente le immagini del parco, compreso il diritto di riprodurre le immagini di qualsiasi zona del parco e di qualsiasi manifestazione che abbia luogo all'interno del parco, sia essa organizzata o meno dall'Agenzia, il che implica la possibilità di rivendere i diritti a terzi, senza bisogno dell'accordo del parco, a condizione che la vendita si traduca in una forma o in un'altra in una promozione della Comunidad Valenciana. Il prezzo della licenza viene stimato a [...]»;

c) di sfruttamento delle opere audiovisive la cui titolarità appartenga al parco. L'Agenzia potrà utilizzare e sfruttare commercialmente queste opere. Le autorità spagnole segnalano che gli investimenti del parco in opere audiovisive ammonta a circa [...]». Il prezzo di questa licenza viene stimato a [...]»;

d) di sfruttamento dei diritti di proprietà industriale. L'Agenzia ottiene una licenza non esclusiva di sfruttamento di tutti i marchi «Terra Mítica» di cui il parco sia titolare, nonché un'opzione prioritaria per l'acquisto dei diritti di sfruttamento di altri marchi di cui il parco diventi titolare. Le autorità spagnole segnalano che questo marchio ha già ora un valore molto elevato grazie agli interventi del parco che solo in pubblicità ha investito tra il 1998 e il 2000 [...]». Il prezzo tiene conto in particolare del costo di creazione e di sviluppo del marchio, del livello di conoscenza del marchio ⁽²⁹⁾ presso il pubblico, nonché delle previsioni sullo sviluppo del parco. Le autorità spagnole hanno anche indicato che, nel determinare il prezzo della licenza, conformemente alle disposizioni del contratto, si tenne in debito conto il vantaggio indiretto in termini di promozione che il parco ottiene con la concessione di una tale licenza all'Agenzia. Le autorità spagnole ritengono che licenze di questo tipo siano usuali in questo settore e citano l'esempio di altri parchi. Il prezzo della licenza viene stimato a [...]»;

e) di prestazione di determinati servizi a favore dell'Agenzia. Il parco si impegna a inserire il logo fornito dall'Agenzia sia all'interno del parco (sulle attrazioni, sui servizi, alle entrate, nelle aree di riposo), sia in tutte le attività pubblicitarie o di promozione realizzate per il parco (ossia nelle guide, sulle carte topografiche, sugli annunci su qualsiasi supporto,

⁽²⁸⁾ Il parco aveva concesso ad altre due imprese [...]» licenze di sfruttamento dal contenuto molto più ridotto. Il prezzo dei due contratti era stato rispettivamente di [...]» e di [...]». Ai sensi del primo contratto, il parco è tenuto in particolare ad affiggere il logo dell'impresa su tre elementi del parco, alle entrate e sulle guide, nonché a mettere a disposizione uno spazio per un cartello pubblicitario all'esterno del parco. Ai sensi del secondo contratto, il parco è tenuto in particolare ad affiggere il logo dell'impresa alle entrate, a inserirlo nelle guide, a riprodurlo su un monolito. Le autorità spagnole sottolineano che questi contratti sono stati conclusi prima dell'inaugurazione del parco.

⁽²⁹⁾ Si stima che il 96,3 % della popolazione della regione, e all'incirca il 60 % della popolazione spagnola conosce il marchio «Terra Mítica». Nessun'altra struttura per il tempo libero della regione raggiunge questo livello di notorietà.

sui biglietti di entrata, ecc.) ⁽³⁰⁾. Inoltre, il parco si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia due locali all'interno del parco [il che implica per il parco una perdita di introiti a seguito della non utilizzazione della superficie occupata dai locali ⁽³¹⁾, e permette all'Agenzia di disporre anche di un punto di informazione strategico, visto il numero di visitatori del parco]. Inoltre il parco si impegna a trasmettere i filmati di promozione dell'Agenzia sui monitor interni del parco, nonché a fornire biglietti di entrata al parco ⁽³²⁾. Il prezzo della licenza viene stimato a [...]*

Ognuna di queste licenze a favore dell'Agenzia è stata valutata obiettivamente e sulla base di criteri economici, sebbene alla fine sia stato negoziato un prezzo globale. Come è stato detto in precedenza, il prezzo di 1,9 miliardi di ESP è comprensivo di tutti i costi, le imposte e le tasse. Di conseguenza, per determinare l'importo netto effettivamente percepito da «Terra Mítica SA» è necessario detrarre da tale prezzo tutte le spese sostenute da «Terra Mítica SA», nonché le tasse connesse. Le autorità spagnole stimano che in realtà l'importo netto sarà pari a circa 1,6 miliardi di ESP (9,62 milioni di EUR).

Compatibilità con il mercato comune delle misure in esame

- (47) Qualora la Commissione giungesse alla conclusione che le misure analizzate costituiscono un aiuto di Stato, le autorità spagnole sono del parere che tali aiuti sarebbero da ritenere compatibili con il trattato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
- (48) A questo riguardo le autorità spagnole ricordano che al momento in cui le misure in oggetto vennero attuate, la regione di Valencia figurava tra le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. In concreto, nel periodo 1995-1999, l'intensità massima dell'aiuto per la provincia di Alicante, nella quale è situato il parco, era pari al 50 % di ESN. Anche nel periodo seguente (2000-2006) tutta la regione di Valencia continuò a figurare tra le regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, con un'intensità massima dell'aiuto per la provincia di Alicante del 40 % di ESN.
- (49) Qualora dovesse ritenersi che una o alcune delle misure in esame costituiscono un aiuto di Stato, le autorità spa-

gnole riconoscono che si tratterebbe di aiuti ad hoc. Tuttavia, in tal caso l'aiuto dovrebbe essere giudicato sulla base del contributo fornito allo sviluppo a lungo termine della regione, nonché tenendo conto dell'assenza di impatto sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.

- (50) Per quanto ritengano che la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento ⁽³³⁾ non sia applicabile al caso in esame, le autorità spagnole considerano nondimeno utile analizzare il presente caso alla luce dei criteri di valutazione previsti da detta disciplina, ossia gli effetti sulla concorrenza e sull'occupazione e l'impatto regionale. Sulla base di tali criteri l'eventuale aiuto contribuirebbe allo sviluppo socioeconomico a lungo termine della regione, grazie soprattutto alla creazione di numerosi posti di lavoro diretti e indiretti ⁽³⁴⁾, senza incidere negativamente sulla concorrenza, dato che l'aiuto viene concesso in un mercato in cui non vi è eccesso di capacità ⁽³⁵⁾ e non contribuisce ad accrescere una quota di mercato già consistente.
- (51) Nel caso in oggetto inoltre si tratterebbe di aiuti all'investimento iniziale vincolato alla creazione di un nuovo stabilimento, ai sensi del punto 4.4 e seguenti degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽³⁶⁾; secondo le autorità spagnole, gli aiuti si riferirebbero a nuovi attivi fissi (terreni, fabbricati e impianti), gli investimenti verrebbero mantenuti in essere per un periodo minimo di 5 anni e il contributo del beneficiario al finanziamento sarebbe superiore al 25 % ⁽³⁷⁾.
- (52) Infine, anche se si dovesse ritenere che tutte le misure in esame costituiscano aiuti di Stato, queste rispetterebbero ampiamente l'intensità massima dell'aiuto ammessa per gli aiuti all'investimento (50 % di ESN all'epoca in cui furono adottate), anche tenendo conto degli altri aiuti regionali già concessi ⁽³⁸⁾.

Commenti delle autorità spagnole sulle osservazioni dei terzi interessati

- (53) Le autorità spagnole hanno dichiarato che tutte le questioni sollevate dalla denunciante hanno fatto oggetto di una risposta esauriente da parte delle autorità spagnole e che di conseguenza le osservazioni presentate dalla Federazione europea dei parchi di divertimento non danno luogo ad ulteriori commenti.

⁽³⁰⁾ Il logo dell'Agenzia è stato inserito, a spese del parco, nelle guide, sulle carte topografiche, sui biglietti di entrata, sulle moto, sulle bandiere, sui cartelli pubblicitari, sulle carrozzelle per handicappati, sui carrelli, sui poster, sui cestini e sui cartelli segnaletici del parco.

⁽³¹⁾ Confrontando il volume delle vendite dei locali limitrofi, si stima che il volume delle vendite di questi locali nel periodo gennaio-luglio 2001 potrebbe essere stato pari a circa [...]*, equivalenti a [...] su base annua.

⁽³²⁾ Fino al settembre del 2001 erano stati ceduti [...] biglietti d'ingresso, per un valore netto superiore a [...]*

⁽³³⁾ GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

⁽³⁴⁾ Nel 2001 sono stati creati 1 847 posti di lavoro diretti.

⁽³⁵⁾ Le autorità spagnole richiamano l'attenzione sul fatto che il mercato dei parchi tematici e un mercato sostanzialmente nuovo in Spagna ed è in pieno sviluppo, con un aumento atteso della domanda di circa il 10 % annuo.

⁽³⁶⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 4.

⁽³⁷⁾ Punto 4.2 della disciplina.

⁽³⁸⁾ Cfr. il considerando 62 della decisione della Commissione del 20 giugno 2001.

VALUTAZIONE

Sull'assenza di effetti sugli scambi intracomunitari

- (54) È necessario innanzitutto rispondere brevemente alle argomentazioni delle autorità spagnole menzionate al considerando 18. Secondo la giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, la Commissione deve dar seguito a tutte le denunce ricevute, senza comunque che ciò comporti inevitabilmente l'ammissibilità di un ricorso del denunciante contro la decisione adottata dalla Commissione. L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 relativo al procedimento in materia di aiuti di Stato, impone inoltre alla Commissione di esaminare le informazioni in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano. Nel caso di specie, la Commissione ritiene di dover considerare la Federazione europea dei parchi di divertimento in quanto tale, e stima che non vi siano ragioni che consentano di concludere a priori che la Federazione agisce in realtà per conto di un denunciante che non desidera rivelare la sua identità. Per quanto concerne le lettere inviate in precedenza dai servizi della Commissione alle autorità spagnole e alla denunciante, è chiaro che tali lettere non avevano carattere di decisione finale ma esprimevano un parere interlocutorio dei servizi della Commissione.
- (55) L'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Una misura configura pertanto un aiuto di Stato se soddisfa cumulativamente quattro criteri: a) che sussista un vantaggio; b) che il vantaggio sia concesso mediante risorse statali; c) che la misura falsi o minacci di falsare da concorrenza, in quanto incide sugli scambi tra Stati membri, e d) che la misura sia selettiva, in quanto favorisce in maniera specifica talune imprese.
- (56) Di conseguenza, la Commissione è tenuta ad analizzare le diverse misure menzionate al considerando 16, sulle quali ha avviato il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, alla luce dei quattro criteri indicati al considerando 55.
- (57) Di fatto, nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione aveva già precisato che, per quanto riguarda la maggior parte delle misure in oggetto, i suoi dubbi si concentravano sull'esistenza o meno di un aiuto di Stato. Solo in merito alle dichiarazioni della denunciante sulla riduzione delle imposte comunali concessa dall'amministrazione comunale di Benidorm la Commissione aveva ritenuto, in quella fase del procedimento, che si trattasse di un aiuto di Stato, di cui andava verificata la compatibilità con il mercato comune.
- (58) Le autorità spagnole hanno tuttavia contestato la valutazione preliminare della Commissione secondo la quale le misure oggetto del presente procedimento avevano effetti sugli scambi intracomunitari. Dato che tale criterio è necessario per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato è necessario pronunciarsi in primo luogo su tale questione.
- (59) A questo riguardo, le autorità spagnole sostengono che «Terra Mítica» deve essere considerato come un parco regionale e non come un parco di destinazione, e ciò perché, da un lato, esso non appartiene a una catena di parchi a gestione unificata, come Eurodisney, né adotta tematiche uniformi derivanti dall'utilizzazione di attivi su altri mercati, come Universal o Warner, e dall'altro lato, perché la sua domanda primaria proviene per circa il 90 % da quanti risiedono in un'area di 150-200 km intorno al parco, e per il restante 10 % soprattutto da persone residenti in Spagna.
- (60) La Commissione non condivide il punto di vista delle autorità spagnole. In effetti, il fatto di non appartenere ad una catena di parchi a gestione unificata, come Eurodisney, non impedisce ad un parco come «Terra Mítica» di avere dimensioni tali da poter incidere sugli scambi, come la Commissione ha concluso in numerose decisioni precedenti ⁽³⁹⁾. La Commissione ritiene inoltre che il parco in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità spagnole, abbia in realtà adottato un tema specifico (le antiche civiltà mediterranee), fatto questo che può assimilarlo ad altri parchi, come quelli citati dalle autorità spagnole. Infine, sebbene la domanda primaria del parco sia costituita in maggioranza della popolazione residente nella zona circostante, dalla documentazione trasmessa dalle autorità spagnole in merito ai rapporti tra «Terra Mítica SA» e l'Agenzia del turismo di Valencia si evince che il parco si è impegnato attivamente ad attrarre visitatori provenienti dall'estero. Va aggiunto che sul materiale pubblicitario diffuso dal parco stesso è indicato chiaramente come raggiungere il parco a partire da alcune grandi città europee. Infine, non si può negare che, consentendo una diversificazione dell'offerta, il parco contribuisce in misura consistente ad accrescere il richiamo esercitato dalla zona di Benidorm, una zona altamente turistica che registra la presenza di molti turisti provenienti da altri paesi dell'Unione.

⁽³⁹⁾ Cfr. i casi N 640/99 Francia (GU C 284 del 7.10.2000, pag. 4); N 132/99 Italia (GU C 162 del 10.6.2000, pag. 23); N 785/99 Italia (GU C 382 del 18.11.2000, pag. 22); N 582/99 Italia (GU C 40 del 12.2.2000, pag. 2); N 229/01 Italia (GU C 330 del 24.11.2001, pag. 2).

- (61) Di conseguenza, la Commissione conferma la valutazione espressa nella decisione di avviare il procedimento, e ritiene che le misure oggetto di esame incidano, o almeno possano potenzialmente incidere sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.

Sul finanziamento delle infrastrutture essenziali per il funzionamento del parco

- (62) Nella decisione del 20 giugno 2002, la Commissione aveva espresso dubbi sulla natura degli interventi della Generalitat Valenciana in materia di opere infrastrutturali, di cui «Terra Mítica SA» avrebbe dovuto eventualmente assumersi le spese.
- (63) Dalla documentazione trasmessa dalle autorità spagnole si evince che, a seguito dell'attuazione di un PEUI, tutta la zona del parco è stata interessata da opere di gestione e da lavori di realizzazione di determinate infrastrutture.

- (64) A questo riguardo, la Commissione ritiene che, come affermano le autorità spagnole, le autorità pubbliche possano effettuare opere di gestione del loro territorio, e finanziare pertanto infrastrutture di cui può beneficiare tutta la popolazione. Inoltre, la Commissione ritiene influente la ragione per la quale le infrastrutture vengono costruite, a condizione che ne benefici la collettività nel suo complesso. La Commissione ritiene invece che quando tali infrastrutture e servizi sono utili solo ad un'impresa privata, spetti a questa assumersi i costi di finanziamento. In materia di aiuti di Stato infatti la Commissione deve analizzare gli effetti concreti della misura e non gli obiettivi perseguiti. Di conseguenza, nel caso di specie, la Commissione ritiene che, anche qualora il PEUI fosse stato adottato esclusivamente in previsione della realizzazione di un parco tematico, si debba analizzare quali sono le opere o le infrastrutture di cui beneficia la collettività nel suo complesso (compreso il parco) e quali sono invece le opere utili esclusivamente al parco. Queste ultime sarebbero le uniche a dover essere finanziate dal parco.

- (65) Alla luce delle spiegazioni dettagliate fornite dalle autorità spagnole, la Commissione ritiene che le opere infrastrutturali generali avrebbero potuto essere finanziate dalle autorità pubbliche. In effetti, la Commissione ritiene che per loro natura tali opere siano utili a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti nella zona. La Commissione osserva inoltre che dette opere furono realizzate prima della costituzione di «Terra Mítica SA». La Commissione ritiene che, anche nell'ipotesi che l'aumento del traffico sia dovuto alla presenza del parco, le opere relative alle vie di comunicazione interessano l'insieme della popolazione della zona. Lo stesso dicasi per le opere relative alle infrastrutture elettrica, del gas, idraulica e di telecomunicazione. Il fatto che il parco potrebbe aver causato un aumento del traffico stradale

nella zona o una maggiore utilizzazione delle infrastrutture relative alla distribuzione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua e di telecomunicazione non toglie validità a questa argomentazione.

- (66) Sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità spagnole, la Commissione ha potuto altresì verificare che da parte sua «Terra Mítica SA» ha finanziato tutte le opere effettuate all'interno del parco, nonché tutte le opere di connessione e di raccordo alle infrastrutture generali. La Commissione non è stata in grado di individuare altre infrastrutture che avrebbero dovuto essere finanziate da «Terra Mítica SA» in quanto infrastrutture utilizzate esclusivamente dall'impresa.
- (67) Per questi motivi, la Commissione ritiene su questo punto che «Terra Mítica SA» non abbia ricevuto alcun aiuto. La Commissione conclude pertanto che non sussistono aiuti di Stato per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture essenziali per il funzionamento del parco.

Sul valore degli attivi (in particolare i terreni e il marchio «Terra Mítica») trasferiti a «Terra Mítica SA» da «Parque Temático de Alicante SA»

- (68) La Commissione ribadisce innanzitutto di non mettere in dubbio l'indipendenza degli esperti che hanno valutato gli attivi trasferiti da «Parque Temático de Alicante SA» a «Terra Mítica SA», dato che non ha riscontrato alcun elemento che induca a ritenere che le autorità pubbliche avrebbero influito sul lavoro degli esperti ⁽⁴⁰⁾. La Commissione constata anche che «Terra Mítica SA» non ha partecipato alla scelta di Tabimed come società di consulenza. La Commissione ricorda che con l'avvio del presente procedimento si mirava ad accertare che il valore attribuito agli attivi trasferiti a «Terra Mítica SA» corrispondessero al loro valore reale al momento della trasferimento.
- (69) Per quanto riguarda il valore dei terreni, la Commissione osserva innanzitutto che alla fine, tra i due valori fissati dai due esperti, è stato adottato il valore più elevato (quello stabilito da TINSA pari a 1 300 ESP/m²). Inoltre, la Commissione osserva che, come ricordato dalle autorità spagnole, il metodo utilizzato da TINSA in questo caso era il metodo che proprio la denunciante aveva considerato il più appropriato per valutare questo tipo di attività.
- (70) Oltre a ciò la Commissione non ha riscontrato elementi che consentano di confermare come realistico il prezzo

⁽⁴⁰⁾ Cfr. considerando 56, settimo comma, della decisione del 20 giugno 2001.

suggerito dalla denunciante come il prezzo di mercato della zona ⁽⁴¹⁾. La Commissione ritiene inoltre che il prezzo dei terreni avrebbe dovuto tener conto della destinazione d'uso degli stessi, ossia del fatto che fossero destinati alla costruzione di un parco tematico. Di conseguenza, non era possibile attribuire loro un prezzo equivalente al prezzo dei terreni urbanizzabili. Data l'assenza di altri criteri di riferimento, il metodo di valutazione adottato da TINSA (il metodo della capitalizzazione dei redditi attesi) appare del tutto pertinente nel caso in oggetto.

- (71) Per questi motivi, e sulla base delle indagini effettuate, la Commissione ritiene che non vi siano elementi che consentano di dubitare del fatto che ai terreni non sia stato attribuito il loro valore reale. La Commissione ricorda inoltre che la fissazione del prezzo di vendita è conforme al punto II.2, lettera a), della comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità ⁽⁴²⁾.
- (72) Per quanto riguarda il marchio «Terra Mítica SA», la Commissione ritiene che il valore da attribuire al marchio è il valore reale al momento del trasferimento. A questo riguardo, la Commissione constata che, all'atto del trasferimento, il marchio non era ancora stato registrato definitivamente. È chiaro tuttavia che il valore di un tale attivo dipende logicamente dall'ampiezza dei diritti inerenti. Trattandosi di un marchio, esso non è opponibile a terzi se non è registrato. Per questi motivi, la Commissione condivide il punto di vista delle autorità spagnole al riguardo, e ritiene che il valore attribuito al marchio dall'esperto (unicamente il prezzo di acquisizione) rifletta il valore di quest'attivo al momento del trasferimento e risponda ad un principio di prudenza. D'altronde, la denunciante non ha presentato nessun altro elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni in merito al valore del marchio.
- (73) Per questi motivi, la Commissione ritiene che «Terra Mítica SA» non abbia ricevuto alcun vantaggio particolare. Dato che l'esistenza di un vantaggio a favore di un'impresa è condizione necessaria per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione conclude che non sussistono aiuti di Stato per quanto riguarda il valore degli attivi (in particolare i terreni e il marchio «Terra Mítica») trasferiti a «Terra Mítica SA» da «Parque Temático de Alicante SA».

Sulle condizioni del prestito di azionista concesso a «Terra Mítica SA» da parte di «Parque Temático de Alicante SA»

- (74) Come al considerando precedente, la Commissione deve analizzare se «Parque Temático de Alicante SA» abbia

concesso il prestito di azionista a «Terra Mítica SA» a condizioni che sarebbero state accordate anche da un'azionista privato. A questo fine, la Commissione deve tener conto delle condizioni vigenti al momento della concessione del predetto prestito.

- (75) La Commissione conferma innanzitutto che il prestito di azionista venne concluso il 23 dicembre 1998, ossia a poca distanza di tempo dalla conclusione del prestito sindacato (15 aprile 1999). Come accertato già nella decisione del 20 giugno 2001, la Commissione ritiene che questo prestito sindacato fu sottoscritto a condizioni di mercato, dato che i creditori sono 25 istituti finanziari commerciali ⁽⁴³⁾, tra cui 10 banche private e 15 casse di risparmio, che detengono tutti quote di partecipazione significative. Inoltre, la Commissione non ha rinvenuto alcun elemento che consenta di attribuire alle autorità pubbliche la decisione di uno qualsiasi degli istituti finanziari di partecipare al prestito (cfr. sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Frabce/Commissione, «Stardust»). Occorre infine ricordare che, secondo le informazioni comunicate alla Commissione dallo Stato membro, il predetto prestito sindacato non era coperto da alcuna garanzia pubblica. La Commissione può pertanto rifarsi alle condizioni di detto prestito sindacato per analizzare il prestito di azionista. La Commissione constata anche che per questo tipo di progetti non è inusuale il ricorso alla formula di finanziamento utilizzato da «Terra Mítica SA» (prestito di azionista subordinato ad un prestito principale), e che in questi casi il tasso di interesse applicato al prestito di azionista subordinato e con modalità di rimborso identiche, come accade nel presente caso, è simile e persino inferiore al tasso di interesse applicato al prestito principale.
- (76) A questo riguardo, si osserva che il tasso di interesse applicato al prestito di azionista [...] è superiore al tasso d'interesse applicato al prestito sindacato [...] — quest'ultimo concesso da istituti commerciali e non coperto da alcuna garanzia pubblica — e che pertanto tale tasso d'interesse deve essere considerato come un tasso di interesse alle condizioni di mercato. Inoltre, il tasso d'interesse applicato al prestito di azionista è superiore ai tassi applicati ad altri prestiti di azionista concessi da azionisti privati nel caso di progetti simili.
- (77) La Commissione osserva inoltre che al momento della sua concessione il tasso di interesse del prestito di azionista era equivalente al tasso di riferimento dell'epoca. D'altra parte, la questione del grado dei due prestiti, ossia il carattere subordinato del prestito di azionista e il conseguente maggior rischio che esso presenta in caso di fallimento del progetto, deve essere messo in relazione con la percentuale rappresentata dai due prestiti rispetto al totale dell'investimento. A questo riguardo, la Commissione osserva che l'importo del prestito sindacato rappresenta circa il [30 %-40 %]* dell'importo totale dell'investimento, e il prestito subordinato il

⁽⁴¹⁾ 2 000 ESP/m² per i terreni non urbanizzabili e 5 000 ESP/m² per i terreni urbanizzabili. Cfr. considerando 56, terzo comma, 3 della decisione del 20 giugno 2001.

⁽⁴²⁾ GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

⁽⁴³⁾ Cfr. considerando 57 della decisione del 20 giugno 2001.

[10 %-20 %]*. Infine, la Commissione prende nota del fatto che ciascuno dei creditori ha preso la sua decisione sulla base di un piano finanziario prestabilito che dimostrava la fattibilità del progetto.

- (78) La Commissione ritiene pertanto che il prestito di azionista concesso a «Terra Mítica SA» non contenga alcun vantaggio particolare. Dato che l'esistenza di un vantaggio a favore di un'impresa è condizione necessaria per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione conclude che non sussistono aiuti di Stato per quanto riguarda le condizioni del prestito di azionista concesso a «Terra Mítica SA» da «Parque Temático de Alicante SA».

Sulla riduzione delle imposte comunali concessa dall'amministrazione comunale di Benidorm

- (79) La Commissione ritiene accertato il fatto, non contestato dalle autorità spagnole, che, per decisione dell'amministrazione comunale di Benidorm, «Terra Mítica SA» ha effettivamente beneficiato di una riduzione del 95 % dell'imposta comunale sui fabbricati, gli impianti e le opere edilizie, equivalente a un importo di 88 399 400 ESP (531 231 EUR).
- (80) La Commissione ritiene che tale riduzione debba essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In effetti, la riduzione fiscale conferisce un vantaggio all'impresa beneficiaria rispetto ad altre imprese che fossero intenzionate a realizzare progetti simili. È chiaro inoltre che tale vantaggio viene concesso per mezzo di risorse statali e che si tratta di una misura selettiva. Infine, come si è detto al considerando 61, la Commissione non condivide il punto di vista delle autorità spagnole e ritiene che la misura possa, almeno potenzialmente, incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri. Data l'ampia discrezionalità di cui godono le amministrazioni comunali, la Commissione ritiene inoltre che nel caso in oggetto il fatto che la base giuridica che consente la concessione della riduzione sia una norma generale ⁽⁴⁴⁾ applicabile a tutti i comuni spagnoli non elimina il carattere di aiuto della misura. La Commissione ritiene inoltre privo di rilevanza per il caso in oggetto il fatto che «Terra Mítica SA» abbia pagato tutte le altre imposte e tasse.
- (81) Di conseguenza, la Commissione conclude che sussiste un aiuto di Stato a favore di «Terra Mítica SA», il cui importo è pari a 88 399 400 ESP (531 291 EUR). Ai

successivi considerando da 91 a 100 si esamina se tale misura possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

Sull'eventuale apporto a «Terra Mítica SA» di 6 miliardi di ESP da parte dell'Agenzia del turismo di Valencia

- (82) La Commissione constata innanzitutto che le autorità spagnole hanno formalmente negato l'esistenza dell'apporto cui fa riferimento la decisione del 20 giugno 2001. Le autorità spagnole attribuiscono questa affermazione a notizie di stampa prive di fondamento. La Commissione constata inoltre che dall'indagine da essa condotta non sono emersi elementi che consentano di confermare tale affermazione. Per questi motivi, la Commissione conclude che tale apporto non vi è stato.
- (83) La Commissione constata inoltre che le autorità spagnole riconoscono l'esistenza di un contratto tra l'Agenzia del turismo di Valencia e «Terra Mítica SA» relativo a una licenza di diritti di sfruttamento pubblicitario e di prestazioni di servizi, di cui è stata trasmessa copia alla Commissione. Ai sensi del contratto, l'Agenzia paga 1,9 miliardi di ESP (11,42 milioni di EUR) come contropartita per alcune prestazioni fornite da «Terra Mítica SA».
- (84) Tenuto conto del fatto che l'Agenzia è un organismo pubblico dipendente dalla Generalitat Valenciana, la Commissione ritiene che, qualora venisse accertato che il prezzo pagato dall'Agenzia è eccessivo in rapporto alle prestazioni ottenute in contropartita, non possa escludersi a priori l'esistenza di un aiuto di Stato a favore di «Terra Mítica SA».
- (85) A questo riguardo, la Commissione constata che ai sensi del contratto «Terra Mítica SA» concede all'Agenzia una serie di licenze di sfruttamento pubblicitario del parco, di sfruttamento delle immagini del parco, di sfruttamento delle opere audiovisive di cui il parco sia titolare, di sfruttamento del marchio «Terra Mítica», nonché di prestazione di altri servizi a favore dell'Agenzia, compresa la messa a disposizione di locali all'interno del parco e la concessione di biglietti di entrata.
- (86) La Commissione ritiene che ad un primo esame non si possa escludere che alcuni elementi del contratto, considerati isolatamente, potrebbero far supporre l'esistenza di un aiuto a favore di «Terra Mítica SA». È il caso in particolare della cessione dei diritti di proprietà industriale: tale cessione conferisce un vantaggio al parco nella misura in cui la cessione a favore dell'Agenzia del marchio «Terra Mítica», e la sua utilizzazione nelle attività di promozione della regione realizzate dall'Agenzia si traducono di fatto in una promozione del parco per la quale il parco ottiene contemporaneamente una remunerazione. Lo stesso dicasi del diritto di sfrutta-

⁽⁴⁴⁾ Si tratta dell'articolo 104, paragrafo 2 della legge 39/1988, del 28 dicembre 1988, che disciplina gli enti locali (Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales), come modificato dall'articolo 18, paragrafo 28, della legge 50/1998, del 28 dicembre 1998, portante misure fiscali, amministrative e di carattere sociale (Ley 50/1998, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social).

mento delle immagini del parco e del diritto di sfruttamento delle opere audiovisive di cui il parco è titolare, dato che lo sfruttamento di questi diritti può tradursi allo stesso tempo in pubblicità per il parco. Nella sua valutazione la Commissione non può tuttavia ignorare che in sede di determinazione del prezzo complessivo del contratto ⁽⁴⁵⁾ si è in teoria tenuto conto dei vantaggi per il parco.

(87) La Commissione constata inoltre che il contratto prevede notevoli prestazioni da parte del parco a favore dell'Agenzia. In particolare, la Commissione osserva che, confrontata con i prezzi pagati dalle due imprese private in cambio di licenze non esclusive molto più limitate [...] per tre elementi e un cartello pubblicitario e [...] per un elemento, ai quali in entrambi i casi si aggiungono i biglietti di entrata e le guide, la valutazione del prezzo dei diritti esclusivi di sfruttamento da parte dell'agenzia del potenziale pubblicitario interno del parco [...], il quale comprende più di 60 elementi (attrazioni e servizi complementari), nonché ulteriori possibilità di installare cartelli pubblicitari, sembrerebbe al contrario favorevole all'Agenzia. Oltre a ciò, il prezzo della prestazione di servizi a favore dell'Agenzia sembra basso, considerato che solo il lucro cessante in termini di non utilizzazione della superficie dei due locali e di distribuzione di biglietti gratuiti è pari a circa [...] per il lucro cessante dei locali e [...] per i biglietti gratuiti. Si deduce pertanto che il contratto contiene vantaggi reciproci per le due parti contraenti, e pertanto risulta nel complesso equilibrato, come evidenzia anche l'esistenza di un prezzo forfetario per l'insieme delle prestazioni. Occorre ricordare inoltre che la remunerazione realmente percepita dal parco è in effetti inferiore all'importo fissato nel contratto, dato che da tale importo devono essere detratti tutti i costi specifici, nonché le imposte e le tasse.

(88) Infine, la Commissione constata che la durata del contratto è limitata ad un anno, e che è escluso il suo rinnovo automatico senza l'assenso esplicito di entrambe le parti, ognuna delle quali è pienamente libera di negoziare il prezzo e di chiederne pertanto l'adeguamento in funzione dell'esperienza maturata. Questa clausola, che riflette la volontà di entrambe le parti di evitare di fissare, data la complessità del contesto, condizioni o compensi non adeguati e di voler invece adeguare continuamente il loro rapporto contrattuale in funzione dei rispettivi interessi commerciali, lascia d'altra parte aperta la questione di eventuali aiuti nell'ipotesi di un rinnovo totale o parziale del contratto.

(89) Per questi motivi, la Commissione ritiene che il contratto non sia stato concluso a condizioni che non sarebbero state accettabili per un operatore privato operante nel normale contesto di un'economia di mercato.

(90) La Commissione ritiene pertanto che con la conclusione di un tale contratto con l'Agenzia del turismo di Valencia, «Terra Mítica SA» non ha conseguito alcun vantaggio particolare. Dato che l'esistenza di un vantaggio a favore di un'impresa è condizione necessaria per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione conclude che non esistono aiuti di Stato per quanto riguarda questo punto.

Sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune

(91) Dalle considerazioni che precedono emerge che tra tutte le misure oggetto del presente procedimento, la Commissione ha individuato un'unica misura che soddisfa le condizioni che inducono a considerarla un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Si tratta della riduzione dell'imposta comunale sui fabbricati, gli impianti e le opere edilizie, concessa dall'amministrazione comunale di Benidorm. Di seguito si analizza la compatibilità di questa misura con il mercato comune.

(92) La Commissione constata innanzitutto che l'aiuto in oggetto non è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione. Di fatto, il quadro giuridico previsto dalla legge spagnola per tale riduzione dell'imposta è molto vago e le amministrazioni comunali godono di un ampio margine di discrezionalità. Si tratta pertanto di un aiuto ad hoc. Conformemente al punto 2, paragrafo 3, dei citati orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione non è di norma favorevole ad aiuti di questo genere. In ogni modo è necessario garantire un equilibrio tra le distorsioni della concorrenza che ne derivano e i vantaggi dell'aiuto in termini di sviluppo di una regione sfavorita ⁽⁴⁶⁾. Il peso attribuito ai vantaggi dell'aiuto può tuttavia variare in funzione della deroga applicata, avendo un maggior effetto negativo per la concorrenza nelle situazioni di cui alla lettera a) che in quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato ⁽⁴⁷⁾.

(93) Su questo punto la Commissione constata che la zona in cui è situato il parco è una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto potrebbe essere dichiarato compatibile con il trattato, conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), se il pregiudizio menzionato in precedenza potesse essere superato e se si potesse dimostrare che l'aiuto contribuisce effettivamente allo sviluppo di una regione sfavorita.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. il punto 2, paragrafo 2, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

⁽⁴⁷⁾ Ibidem.

⁽⁴⁵⁾ Clausola 6, paragrafo 6, del contratto.

(94) A questo riguardo, la Commissione ritiene che si tratti di un aiuto all'investimento iniziale, in quanto la costruzione del parco (che di norma dovrebbe essere assoggettata all'imposta in questione) rientra nella definizione di cui al punto 4.4, primo comma, dei citati orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(95) La Commissione constata inoltre che il contributo del beneficiario al finanziamento del progetto ha superato ampiamente il 25 % previsto al punto 4.4, primo comma, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. La Commissione constata inoltre che la domanda di aiuto ha dovuto essere presentata prima dell'avvio dell'esecuzione del progetto, come previsto al punto 4.2, terzo comma, degli orientamenti, dato che in ogni modo la licenza oggetto dell'imposta doveva essere ottenuta prima dell'inizio dei lavori.

(96) Per la Commissione è chiaro che nel caso in esame l'investimento si manterrà in essere per almeno cinque anni, come previsto al punto 4.10 degli orientamenti.

(97) La Commissione rileva che l'importo dell'aiuto equivale ad un'intensità molto ridotta, ossia 88 399 400 ESP su un investimento complessivo stimato in circa 52 miliardi di ESP, equivalenti ad un'intensità lorda inferiore allo 0,2 %. Di conseguenza, l'aiuto, anche cumulato con gli altri aiuti regionali concessi dalle autorità centrali a favore dello stesso progetto (2 426,7 milioni di ESP, equivalenti ad un'intensità lorda pari a circa il 7 %) ⁽⁴⁸⁾, rimane molto al di sotto dell'intensità massima applicabile agli aiuti a finalità regionale. L'aiuto a finalità regionale concesso (in virtù della legge 50/1985 in materia di incentivi regionali), anche cumulato con la riduzione fiscale, resta molto inferiore a quanto il parco avrebbe potuto ottenere ai sensi del predetto regime di aiuti regionali.

(98) La Commissione ritiene inoltre che il progetto in esame contribuisce effettivamente allo sviluppo di una regione sfavorita. Il progetto ha in effetti permesso di creare un gran numero di posti di lavoro diretti (1 847 nel 2001) e vi è ragione di ritenere che, dato l'effetto catalizzatore che il progetto può avere sull'intera regione, sarà possibile creare un gran numero di posti di lavoro indiretti. Esso permetterà inoltre una certa diversificazione turistica della regione.

(99) Infine, la Commissione ritiene che, dato il suo importo limitato, l'aiuto non incida sugli scambi commerciali in una forma contraria al comune interesse, visto che, sebbene tale da poter incidere sugli scambi degli Stati mem-

bri, l'impatto del parco a livello comunitario rimane limitato, come hanno osservato le autorità spagnole (non appartiene ad un gruppo, la clientela è essenzialmente locale e spagnola. Cfr. *supra*, considerando 19).

(100) Per questi motivi, la Commissione ritiene che la riduzione dell'imposta comunale sui fabbricati, gli impianti e le opere edilizie, concessa dall'amministrazione comunale di Benidorm a favore di «Terra Mítica SA» può essere dichiarata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

CONCLUSIONE

(101) Per questi motivi, la Commissione conclude che le misure analizzate relative al finanziamento delle infrastrutture necessarie per il funzionamento del parco, al valore degli attivi (in particolare i terreni e il marchio «Terra Mítica») trasferiti a «Terra Mítica SA» da «Parque Temático de Alicante SA», alle condizioni del prestito di azionista concesso a «Terra Mítica SA», nonché al contratto tra l'Agenzia del turismo di Valencia e «Terra Mítica SA» non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(102) La Commissione conclude altresì che la riduzione dell'imposta comunale sui fabbricati, gli impianti e le opere edilizie, concessa dall'amministrazione comunale di Benidorm a favore di «Terra Mítica SA» costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione constata che il Regno di Spagna ha concesso illegalmente l'aiuto, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciononostante, l'aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure analizzate relative al finanziamento delle infrastrutture necessarie per il funzionamento del parco tematico «Terra Mítica SA», al valore degli attivi (in particolare i terreni e il marchio «Terra Mítica») trasferiti a «Terra Mítica SA» da «Parque Temático de Alicante SA», alle condizioni del prestito di azionista concesso a «Terra Mítica SA», nonché al contratto tra l'Agenzia del turismo di Valencia e «Terra Mítica SA» non costi-

⁽⁴⁸⁾ Cfr. considerando 62 della decisione del 20 giugno 2001.

tuiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

L'aiuto di Stato in forma di riduzione dell'imposta comunale sui fabbricati, gli impianti e le opere edilizie, concessa dall'amministrazione comunale di Benidorm a favore di «Terra Mítica SA», per un importo di 88 399 400 ESP (531 281 EUR) è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2002

relativa al regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione in favore delle spese energetiche delle piccole e medie imprese della regione Sardegna

*[notificata con il numero C(2002) 3715]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/228/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 30 ottobre 2001 n. 13305, le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato un progetto di regime di aiuti in favore delle piccole e medie imprese (PMI) della regione Sardegna.

(2) Il regime, la cui entrata in vigore è subordinata all'approvazione preliminare da parte della Commissione, a norma degli articoli 87 e 88 del trattato, è stato iscritto nel registro degli aiuti notificati con il numero N 759/2001.

(3) Con lettera del 30 novembre 2001, la Commissione ha chiesto informazioni complementari. In seguito ad un sollecito della Commissione inviato alle autorità italiane il 24 gennaio 2002, queste hanno risposto con lettera del 20 febbraio 2002 n. 2236.

(4) Con lettera del 26 aprile 2002, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti di detto aiuto.

(5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione.

(6) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

II. DESCRIZIONE*Obiettivo*

(7) L'assenza di una rete di distribuzione del gas metano nella regione Sardegna obbliga le imprese isolate a sostenere spese energetiche più elevate rispetto alle imprese di altre regioni d'Italia che possono beneficiare di tale rete.

(8) Per compensare le PMI della regione Sardegna dei sovraccosti sostenuti per effetto dell'utilizzazione di fonti energetiche più costose rispetto al gas metano, il regime dispone a loro favore misure di aiuto fiscale sotto forma di crediti d'imposta.

(9) Il regime risponde a obiettivi di sviluppo regionale.

Fondamento giuridico

(10) Il regime in oggetto è previsto dalla legge del 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 145, paragrafo 9 e dalla bozza del decreto interministeriale del ministero dell'Economia e del ministero delle Attività produttive relativo alle modalità e ai termini per la fruizione delle agevolazioni fiscali, da parte delle PMI della regione Sardegna, per la mancata attuazione del programma di meta-

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 132 del 4.6.2002, pag. 6.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

nizzazione dell'isola.

Durata e stanziamento

- (11) Il regime, la cui dotazione di bilancio è di 10,3 milioni di EUR, copre la spesa energetica sostenuta dalle imprese negli anni 2000 e 2001.

Beneficiari

- (12) I beneficiari sono le PMI ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾, situate nella regione Sardegna e appartenenti ai settori agroalimentare, tessile, dell'abbigliamento, cartario, chimico, petrolchimico, dei materiali da costruzione, del vetro e della ceramica, meccanico.

Oggetto del regime

- (13) Il regime ha per oggetto gli aiuti al funzionamento, ossia gli aiuti destinati a ridurre le spese energetiche correnti delle imprese.

Forma e intensità dell'aiuto

- (14) Gli aiuti sono concessi sotto forma di credito d'imposta ammontante al massimo al 60 % delle spese sostenute per l'acquisto di combustibili liquidi (oli combustibili) e GPL combustione.

III. DUBBI SOLLEVATI DALLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

- (15) Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha sollevato dubbi sulla natura strutturale, ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, dello svantaggio individuato dalle autorità italiane e sulla giustificazione degli aiuti disposti dal regime in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale.
- (16) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni né da parte delle autorità italiane né da parte di terzi interessati.

IV. VALUTAZIONE

1. Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione

- (17) Per valutare se le misure istituite dal regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trat-

tato occorre determinare se procurano vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio è di origine statale, se alterano la concorrenza e se sono atte ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

- (18) Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato è la possibilità che la misura procuri un vantaggio ad alcuni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che, di norma, avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie delle imprese e, d'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una categoria determinata d'imprese. La concessione di crediti d'imposta alle imprese situate in una regione dell'Italia (la Sardegna) reca un vantaggio economico ai beneficiari giacché i crediti d'imposta riducono l'ammontare delle imposte che le imprese avrebbero normalmente dovuto sostenere. Inoltre queste misure avvantaggiano imprese che operano in specifiche zone del territorio italiano e le favoriscono in quanto non sono accordate alle imprese situate al di fuori di dette zone.

- (19) In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 del trattato, le misure prospettate sono accordate dallo Stato o mediante risorse di Stato. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa in quanto si tratta di un mancato gettito per i poteri pubblici: la concessione di crediti d'imposta riduce le entrate fiscali dello Stato.

- (20) In base alla terza e quarta condizione d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza oppure è atto ad incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure in parola minacciano di falsare la concorrenza, giacché rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono di dette misure. Come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sentenza 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione ⁽⁵⁾, dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi tra Stati membri qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese in questione non sono esse stesse esportatrici, la produzione interna risulta avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato italiano ne sono diminuite.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽⁵⁾ Racc. 1988, pag. 4067.

- (21) Per le ragioni di cui sopra, le misure in causa sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe del trattato.

2. Legalità del regime

- (22) Poiché le misure in questione non sono ancora entrate in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno adempiuto agli obblighi di notificazione previsti all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune

- (23) Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminare se possano essere dichiarate compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.
- (24) Per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione considera che gli aiuti in causa non possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né di aiuti che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Non sono, per ovvii motivi, nemmeno applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).
- (25) Poiché si tratta di aiuti al funzionamento, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

L'ammissibilità della regione

- (26) La Commissione fa presente che, con decisione dell'1 marzo 2000 ⁽⁶⁾, ha approvato la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in relazione alle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato. In base a detta carta, la Sardegna è una regione ammessa al beneficio degli aiuti regionali in virtù di detta deroga.

Aiuti al funzionamento

- (27) Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁷⁾, stabiliscono, al punto 4.15, che gli aiuti

regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa sono di norma vietati. In via eccezionale però, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare.

- (28) Inoltre, in base al punto 4.17 dei medesimi orientamenti, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

- (29) Orbene, se è vero che la regione nella quale sono concessi gli aiuti è una regione ammissibile alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, la Commissione non può concludere, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, che gli aiuti siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura nonché della loro proporzionalità agli svantaggi che intendono compensare.

- (30) Innanzitutto, si deve rilevare che gli aiuti disposti dal regime in questione, che subentra ad un regime di aiuti applicato nel 1998 e 1999 in base alla regola «de minimis», compensano costi di gestione già sostenuti dalle imprese negli anni 2000 e 2001. Il fatto che detto periodo si sia già concluso esclude che tali aiuti siano necessari per compensare svantaggi strutturali e che abbiano un effetto incentivante. Inoltre, tenuto conto del periodo su cui verte il regime, non è stato dimostrato il carattere di transizione della misura.

- (31) In secondo luogo, la Commissione non può concludere che i criteri di selezione delle imprese beneficiarie, la forma e la durata degli aiuti siano idonei ad ovviare alla natura dello svantaggio individuato, né che il livello degli aiuti sia a quest'ultimo commisurato giacché gli aiuti non sembrano circoscritti ai sovraccosti effettivamente sostenuti dalle imprese. La Commissione non può neppure concludere che gli aiuti prospettati dal regime siano decrescenti.

- (32) Inoltre, nell'ambito della valutazione della necessità delle misure in questione in funzione del loro contributo allo sviluppo socioeconomico della Sardegna, tenuto conto della mancanza di informazioni fornite dalle autorità italiane sull'assenza di fonti energetiche alternative economicamente valide al gas naturale, la Commissione non può concludere che lo svantaggio individuato dalle autorità italiane (ossia l'inesistenza di una rete di metanizzazione) costituisca un vero e proprio fattore strutturale sfavorevole allo sviluppo socioeconomico della regione.

- (33) Orbene l'inesistenza di tale rete, che obbligherebbe le imprese a utilizzare fonti energetiche più costose secondo le autorità italiane, può eventualmente costituire un fattore di squilibrio economico giacché la

⁽⁶⁾ GU C 175 del 24.6.2000, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

domanda di un bene (il gas metano) non è soddisfatta dall'offerta del medesimo. Tuttavia, tale domanda potrà essere soddisfatta una volta realizzata e messa a disposizione degli operatori economici l'infrastruttura necessaria alla distribuzione del gas metano, il che è previsto, in linea di massima, per la fine del 2006, con l'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna.

- (34) Di conseguenza la Commissione non può concludere che lo svantaggio individuato dalle autorità italiane sia strutturale ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e che gli aiuti disposti dal regime siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale.

Settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato

Settore agricolo

- (35) In base al punto 3.7 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁸⁾, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano a detto settore.
- (36) In base al punto 3.5 dei suddetti orientamenti per il settore agricolo, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori, senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, sono assimilati agli aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.
- (37) Gli aiuti disposti dal regime in esame presentano tali caratteristiche e quindi sono incompatibili con il mercato comune.

Settore della pesca e dell'acquacoltura

- (38) In base al punto 1.5 delle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁹⁾, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano a detto settore.
- (39) In base al punto 1.2, quarto capoverso, terzo trattino, delle linee direttrici suddette, gli aiuti nazionali concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro

aziende sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

- (40) Gli aiuti disposti dal regime in esame presentano tali caratteristiche e quindi sono incompatibili con il mercato comune.

V. CONCLUSIONI

- (41) Sulla base dell'analisi di cui al punto IV.3 della presente decisione la Commissione deve constatare che il regime di aiuti in favore della riduzione delle spese energetiche delle PMI della regione Sardegna è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti previsto dalla legge n. 388/2000 in favore della riduzione delle spese energetiche delle piccole e medie imprese della regione Sardegna, al quale l'Italia intende dare esecuzione, è incompatibile con il mercato comune.

A detto regime non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽⁸⁾ GU C 28 del 1.2.2000, pag. 2.

⁽⁹⁾ GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2002

relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore degli investimenti nei nuovi Länder federali prevista dalla legge tributaria annuale del 1996 che la Germania ha concesso a favore di Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH

*[notificata con il numero C(2002) 4037]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli,

considerando quanto segue:

1. ANTEFATTI E PROCEDIMENTO

- (1) Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH (di seguito «MIDER») è una controllata dell'impresa francese Elf Aquitaine SA (di seguito «ELF»). L'impresa fu costituita il 23 luglio 1992 in vista della costruzione di una nuova raffineria a Leuna, nel Land Sassonia-Anhalt (di seguito «progetto Leuna 2000»).
- (2) Con decisione dell'11 novembre 1992 ⁽¹⁾ la Commissione aveva autorizzato il premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore degli investimenti realizzati nell'ex RDT previsto dalla Investitionszulagengesetz 1993 (legge sugli incentivi agli investimenti del 1993). Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge sugli incentivi agli investimenti, il premio fiscale dell'8 % poteva essere concesso soltanto nel caso in cui il richiedente avesse avviato il progetto d'investimento tra il 31 dicembre 1992 e il 1° luglio 1994 e l'avesse completato prima del 1° gennaio 1997. Nell'ipotesi in cui il progetto non fosse stato completato entro tale termine, il richiedente era tenuto alla restituzione delle somme già ricevute a titolo di premio fiscale agli investimenti.
- (3) Con la decisione del 30 giugno 1993 ⁽²⁾ la Commissione dichiarò compatibili con il mercato comune un

pacchetto di aiuti a favore della costruzione di una raffineria nell'ambito del progetto Leuna 2000, tra cui anche il premio fiscale agli investimenti dell'8 %, pari ad un importo di 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM). Queste le principali considerazioni formulate nella predetta decisione: «ad eccezione dell'ulteriore aiuto all'investimento per un importo di 400 milioni di DEM, tutti gli aiuti concessi rientrano nel quadro di regimi di aiuti esistenti e già autorizzati dalla Commissione: Investitionszulagengesetz (legge sugli incentivi agli investimenti): C 59/91, NN 150/91 e N 561/92; Fördergebietsgesetz (legge sulle aree assistite): C 63/91, N 153/91; Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Azione comune per il miglioramento delle strutture economiche regionali): N 292/92 e NN 83/92. [...]». «Tenuto conto della situazione e delle prospettive del settore della raffinazione nella Comunità, della domanda crescente di carburanti e di distillati nei nuovi Länder federali, dell'effetto positivo che la raffineria avrà sullo sviluppo della regione di Halle, e del fatto che i previsti aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, sommati all'ulteriore aiuto all'investimento per un importo di 400 milioni di DEM, non superano il massimale del 35 % previsto in caso di cumulo per nuovi impianti nei nuovi Länder, l'aiuto previsto può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE. [...]». Con la decisione del 25 ottobre 1994 la Commissione autorizzò la concessione dell'aiuto supplementare a favore del progetto Leuna 2000 ⁽³⁾.

- (4) L'articolo 3, comma 3, della legge sugli incentivi agli investimenti venne modificato dall'articolo 18, comma 1, della Jahressteuergesetzes 1996 (legge tributaria annuale del 1996). Ai sensi della predetta disposizione, per poter beneficiare del premio fiscale agli investimenti dell'8 %, il richiedente doveva ora aver terminato la realizzazione del suo progetto anteriormente al 1° gennaio 1999: veniva pertanto disposta una proroga di 2 anni del termine per la realizzazione degli investimenti ammessi a beneficiare dell'aiuto, lasciando però invariato il termine d'inizio della realizzazione. La legge tributaria annuale del 1996 entrò in vigore il 1° gennaio 1996.

⁽¹⁾ Aiuto di Stato N 561/92 — Germania (proroga del premio fiscale agli investimenti nell'ex RDT).

⁽²⁾ Aiuto di Stato NN 11/93 e N 109/93 — Germania (Privatizzazione di Leuna/Minol — Aiuto all'investimento del Land Sassonia-Anhalt), GU C 214 del 7.8.1993, pag. 9.

⁽³⁾ Aiuto di Stato N 543/94 — Germania (Maggiorazione dell'aiuto di Stato concesso dal Land Sassonia-Anhalt a favore di Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH), GU C 385 del 31.12.1994, pag. 35.

(5) Con lettera del 19 dicembre 1995 le autorità tedesche comunicarono tardivamente la suddetta modifica alla Commissione.

(6) Con decisione del 3 luglio 1996, notificata alle autorità tedesche il 31 luglio 1996, la Commissione avviò il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 ⁽⁴⁾, del trattato CE in merito all'articolo 18, comma 1, della legge tributaria annuale del 1996. Contestualmente la Commissione invitò la Germania, gli altri Stati membri, nonché i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. Le autorità tedesche e ELF trasmisero le loro osservazioni rispettivamente con lettera del 9 settembre e del 29 ottobre 1996. Le autorità francesi presentarono le loro osservazioni il 30 ottobre 1996, rinviando alle osservazioni di ELF.

(7) Tra il dicembre 1996 e il luglio 1997 la Commissione e le autorità tedesche si incontrarono a più riprese per discutere del caso.

(8) Il 16 ottobre 1997 la Commissione chiuse il procedimento adottando una decisione negativa ⁽⁵⁾, nella quale dichiarava che la proroga del termine per la realizzazione di progetti di investimento aventi titolo al premio fiscale dell'8 %, disposta dall'articolo 18, comma 1, della legge tributaria annuale del 1996, configurava un ulteriore aiuto di Stato per le imprese che avevano realizzato investimenti nei nuovi Länder federali. In quella sede la Commissione rilevò inoltre che l'aiuto in oggetto non promuoveva ulteriori investimenti e che quindi configurava un aiuto al funzionamento che determinava l'aumento del capitale dell'impresa interessata. La Commissione esclude l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE con la motivazione che l'aiuto al funzionamento non sarebbe andato a vantaggio esclusivo dell'economia dei nuovi Länder federali.

(9) La decisione dispone che:

«Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, della legge tributaria tedesca del 1996, che modificano l'articolo 3 della legge sugli incentivi agli investimenti del 1993, in relazione all'attribuzione di un premio fiscale dell'8 % a favore degli investimenti avviati dopo il 31 dicembre 1992 e anteriormente al 1° luglio 1994 e completati anteriormente al 1° gennaio 1999 (anziché al 1° gennaio 1997), configurano un ulteriore aiuto di Stato a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti nei nuovi Länder. Tale aiuto è illegale, in quanto la norma che lo prevede è entrata in vigore in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, ed è altresì incompatibile con il mercato comune, poiché non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del medesimo.

⁽⁴⁾ GU C 290 del 3.10.1996, pag. 8.

⁽⁵⁾ Decisione 98/194/CE relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore di investimenti realizzati nei nuovi Länder, prevista dalla legge tributaria tedesca del 1996, GU L 73 del 12.3.1998, pag. 38.

Articolo 2

L'articolo 18, paragrafo 1, della legge tributaria del 1996 deve essere soppressa. La Germania chiede la restituzione di tutti gli aiuti concessi in applicazione di tale disposizione. L'importo degli aiuti viene restituito secondo le norme della legislazione tedesca, inclusi gli interessi a decorrere dalla data di erogazione degli aiuti, in base al tasso d'interesse di riferimento applicato ai regimi di aiuti con finalità regionali.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione le misure adottate per conformarsi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.»

(10) Tuttavia nella decisione la Commissione dichiarava che: «le considerazioni che precedono non ostano ad una eventuale notificazione da parte della Germania, di determinate misure volte a modificare il pacchetto di aiuti agli investimenti a favore di MIDER, nella Germania orientale. Tali modificazioni sarebbero esaminate dalla Commissione alla luce delle circostanze specifiche di tali investimenti e della decisione positiva già adottata dalla Commissione circa tale progetto.»

(11) Con lettera del 13 marzo 1998 le autorità tedesche comunicarono alla Commissione che la decisione era stata resa esecutiva mediante l'articolo 12 del Gesetz zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland (legge sull'espansione della piazza finanziaria tedesca). La legge tributaria annuale del 1996 veniva di conseguenza abrogata. Il provvedimento entrò in vigore il 28 marzo 1998 e i ministeri delle Finanze dei Länder chiesero agli investitori che non avevano concluso la realizzazione dei rispettivi progetti entro il 1° gennaio 1997 la restituzione della somme già erogate. Con una comunicazione del 30 dicembre 1996 il Land Sassonia-Anhalt chiese a MIDER la restituzione di un premio fiscale agli investimenti per l'anno 1994 già erogato pari a 49,8 milioni di EUR (97,5 milioni di DEM), inclusi gli interessi (3,4 milioni di EUR). MIDER presentò ricorso contro la richiesta di restituzione e depositò l'importo su un conto bloccato.

(12) Il 5 gennaio 1998 MIDER presentò ricorso al Tribunale di primo grado contro la decisione della Commissione del 16 ottobre 1997.

(13) Il 30 dicembre 1997 era stato negoziato tra ELF/MIDER e la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) un concordato in base al quale le due parti

rinunciavano ai crediti reciproci dovuti alla privatizzazione del progetto Leuna 2000. Il concordato prevedeva il pagamento di 122,7 milioni di EUR (240 milioni di DEM) da parte della BvS e di 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) da parte del Land Sassonia-Anhalt. Il 30 gennaio 1998 le autorità tedesche notificarono alla Commissione la conclusione del concordato.

- (14) Il 13 marzo 2000 la Commissione adottò una decisione ⁽⁶⁾ con la quale constatava che, per quanto riguardava il pagamento di 122,7 milioni di EUR da parte della BvS, il concordato non conteneva alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Per quanto riguardava il pagamento della somma di 61,4 milioni di EUR da parte del Land Sassonia-Anhalt, somma con la quale doveva essere in parte compensata la mancata concessione del premio fiscale dell'8 %, la Commissione ritenne che tale misura configurasse un aiuto di Stato, che dichiarò comunque compatibile con il mercato comune. Le autorità tedesche si impegnarono tuttavia a mantenere l'importo di 61,4 milioni di EUR su un conto bloccato fino a quando la Commissione non avesse adottato una decisione definitiva nel caso C 47/97 — Leuna 2000/ELF/MIDER.

2. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (T-9/98)

- (15) Il 22 novembre 2001 il Tribunale di primo grado pronunciò la sentenza nella causa T-9/98 ⁽⁷⁾. La decisione della Commissione del 16 ottobre 1997, relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore di investimenti realizzati nei nuovi Länder, prevista dalla legge tributaria tedesca del 1996, veniva annullata nella parte in cui riguarda la situazione della ricorrente. Il Tribunale di primo grado dichiara in particolare quanto segue:
- (16) «Infine, si deve rilevare che il fatto che, formalmente, la Commissione abbia ricevuto una notifica avente ad oggetto un regime di aiuti non osta assolutamente a che, accanto ad un esame generale e astratto del suddetto regime, essa ne esamini l'applicazione in un caso specifico. Così pure, nella decisione che essa adotta al termine del proprio esame, la Commissione ha la possibilità di ritenere che taluni casi di applicazione del regime di aiuti notificato costituiscano un aiuto e questo non valga per altri, o di dichiarare solo alcuni casi incompatibili con il mercato comune. Nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale essa può, in particolare, operare una distinzione tra i beneficiari del regime di aiuti notificato, alla luce di determinate caratteristiche che presentano o di requisiti ai quali gli stessi rispondono. [...]» (Punto 116).
- (17) «Nella fattispecie, la Commissione non poteva limitarsi a procedere ad un'analisi generale ed astratta dell'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996, ma doveva anche esaminare il caso specifico della ricorrente. Tale esame si rendeva necessario non soltanto alla

luce delle particolarità del progetto d'investimento della ricorrente [...] di cui la Commissione aveva piena conoscenza, ma anche per il fatto che, nel corso del procedimento amministrativo, il governo tedesco aveva formulato una domanda espressa in tal senso.» (Punto 117).

- (18) «Dal fascicolo e dalle spiegazioni fornite dalla Commissione all'udienza emerge che quest'ultima ha distinto due diverse categorie di potenziali beneficiari della misura d'aiuto in questione per giungere a tali conclusioni.» (Punto 121).
- (19) «La prima categoria è costituita dalle imprese che avevano deciso di realizzare un progetto di investimento nei nuovi Länder facendo assegnamento sul premio fiscale dell'8 %, le quali imprese avevano cominciato a realizzare il loro progetto tra il 1° gennaio 1993 e il 30 giugno 1994 e presentato in tempo utile talune domande di pagamenti parziali del suddetto premio ma che, contrariamente alle loro iniziali previsioni, alla fine non avevano potuto terminare tale progetto prima del 1° gennaio 1997. Nella decisione controversa, la Commissione rileva che: "le imprese che hanno intrapreso investimenti contando di ottenere il relativo premio fiscale, senza tuttavia aver previsto un certo margine temporale per i rischi collegati agli investimenti stessi, hanno con ciò stesso accettato il rischio di ricevere un aiuto agli investimenti potenzialmente inferiore a quello che avrebbero ottenuto se avessero soddisfatto i criteri stabiliti dalla legge relativa ai premi fiscali del 1993, e, nonostante tali rischi, hanno ritenuto redditizi tali investimenti." Essa aggiunge che: "la proroga dei termini non promuove dunque ulteriori investimenti e non avrà probabilmente conseguenze sul completamento di quelli già iniziati". Invitata dal Tribunale, all'udienza, a fornire delle precisazioni, la Commissione ha dichiarato che per quanto riguarda le imprese appartenenti alla prima categoria, l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996, introduceva un aiuto di Stato supplementare per il fatto che "elimina il rischio", per tali imprese, di non terminare il loro progetto di investimento nel termine prescritto.» (Punto 122).
- (20) «[...] Tuttavia la Commissione inserisce la ricorrente tra le imprese della prima categoria. Nella fattispecie non ci si può, pertanto, pronunciare sulla fondatezza della determinazione della seconda categoria né, pertanto, sulla divergenza d'interpretazione, in essere tra le parti, dell'articolo 6, comma 1, dell'InvZulG.» (Punto 124).
- (21) «Per quanto riguarda la ricorrente, si deve ritenere che l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996 non abbia, chiaramente, introdotto un aiuto supplementare né, pertanto, un aiuto al funzionamento.» (Punto 125).
- (22) «Emerge, infatti, dal fascicolo che essa non ha intrapreso il progetto Leuna 2000 assumendosi il rischio di non poterlo terminare prima del 1° gennaio 1997, data prevista dall'articolo 3, comma 3, dell'InvZulG, nella versione del 1993. Oltre al fatto che essa aveva previsto un certo margine temporale per la realizzazione del suddetto progetto realizzazione che inizialmente si sarebbe

⁽⁶⁾ Aiuto di Stato N 94/98 — Germania.

⁽⁷⁾ *Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione*, Raccolta 2001, pag. II-3367.

dovuta ultimare nel luglio 1996, occorre sottolineare che il ritardo verificatosi derivava da circostanze del tutto indipendenti dalla sua volontà e che essa non avrebbe necessariamente dovuto prevedere quando ha preso la sua decisione di investire. Non si può dunque presumere che la ricorrente avesse ritenuto il suo progetto d'investimento» redditizio «anche in mancanza del pagamento del premio fiscale dell'8 %» (Punto 126).

- (23) «La Commissione non poteva più concludere per l'esistenza di un qualsiasi altro aiuto di Stato supplementare a favore della ricorrente. In particolare, la Commissione, che, sin dal principio, conosceva l'esatta natura e portata del progetto d'investimento della ricorrente nonché l'importo e l'intensità dei vari aiuti concessi a sostegno di quest'ultimo (cfr., in particolare, la decisione 30 giugno 1993), poteva solo constatare che tali diversi parametri non sarebbero assolutamente modificati per il fatto della proroga biennale del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare della concessione del premio fiscale dell'8 %» (Punto 127).
- (24) «Comunque, qualora si ammetta che l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996 introduceva un aiuto di Stato supplementare anche a favore della ricorrente, non era giustificato dichiarare il suddetto aiuto incompatibile con il mercato comune nel caso di quest'ultima. A tale proposito, occorre ricordare, da un lato, che la Commissione non solo non aveva sollevato alcuna obiezione nei confronti del regime del premio fiscale dell'8 % ma inoltre aveva espressamente dichiarato la concessione di un insieme di aiuti a favore del progetto Leuna 2000 tra cui l'aiuto di 360 milioni di DEM in forza di tale premio compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato e, dall'altro, che la mera proroga del periodo di realizzazione degli investimenti non era tale da modificare la natura e la portata del suddetto progetto e l'intensità di tale insieme di aiuti. Pertanto, la Commissione non aveva alcun motivo per presupporre che la suddetta proroga fosse tale da falsare o minacciare la concorrenza, almeno in misura maggiore rispetto al progetto Leuna 2000 come inizialmente notificato, cosicché essa sarebbe incompatibile con il mercato comune.» (Punto 129).
- (25) «Da quanto sopra risulta che, per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto ritenere che l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996 non introduceva un aiuto di Stato supplementare o, perlomeno, che l'aiuto supplementare istituito era compatibile con il mercato comune.» (Punto 130).

3. ULTIMI SVILUPPI E VALUTAZIONE DELLA MISURA IN RELAZIONE A MIDER

- (26) A seguito della dichiarazione di annullamento della decisione della Commissione il procedimento C 28/96 (ex NN 6/96) è stato riaperto nella parte relativa a MIDER. Per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di primo grado e per consentire alla Commissione di adottare una decisione su un caso specifico, con lettera del 31 luglio

2002 la Germania ha modificato la prima notifica (del 19 dicembre 1995) della legge tributaria annuale del 1996. Secondo quanto risulta dalla notifica modificata, MIDER avrebbe ricevuto per il 1994 un premio fiscale agli investimenti dell'8 % per un importo di soli 49,8 milioni di EUR (97,5 milioni di DEM), inclusi gli interessi pari a 3,4 milioni di EUR (6,8 milioni di DEM). La notifica del premio fiscale agli investimenti concesso a favore di MIDER — nonché di tutti gli altri possibili beneficiari — per gli anni 1995-1997 è stata ritirata.

- (27) In merito al pagamento degli interessi, la Commissione ha ricevuto una lettera di ELF del 19 agosto 2002, nonché ulteriori osservazioni delle autorità tedesche in data 19 settembre 2002. Essa ha rilevato che il concordato prevede espressamente che MIDER restituisca alla BvS tutte le somme erogate a titolo del premio fiscale agli investimenti dell'8 % che consentirebbero all'impresa di disporre di un importo superiore a 184,1 milione di EUR (360 milioni di DEM). Ciò è stato confermato dal Tribunale di primo grado (punti 31 e 37 della sentenza).
- (28) A parere della Commissione, l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria annuale del 1996 configura un ulteriore aiuto a favore di MIDER, dato che nella sua decisione del 30 giugno 1993 la Commissione non aveva autorizzato il premio fiscale agli investimenti per l'importo di 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM) ⁽⁸⁾.
- (29) MIDER non aveva soddisfatto le condizioni fissate all'articolo 3, comma 3, della legge sugli incentivi agli investimenti del 1993 e pertanto, ai sensi di detta disposizione, non aveva diritto alla concessione del premio fiscale dell'8 % pari ad un importo di 184,1 milioni di EUR.
- (30) Con la modifica della legge sugli incentivi agli investimenti disposta dalla legge tributaria annuale del 1996 vennero introdotti nuovi aiuti a favore di MIDER, in quanto grazie alla modifica l'impresa acquisiva titolo a beneficiare del premio fiscale. Questo nuovo aiuto non era stato tuttavia autorizzato dalla Commissione ed era pertanto illegale.

4. CONCLUSIONI

- (31) Con lettera del 31 luglio 2002 le autorità tedesche hanno modificato la notifica nella parte riguardante MIDER. L'aiuto notificato riguarda un premio fiscale agli investimenti dell'8 %, concesso per il solo anno 1994, per un importo di 49,8 milioni di EUR, inclusi gli interessi pari a 3,4 milioni di EUR. Sulla base della notifica modificata la Commissione è tenuta a pronunciarsi esclusivamente sulla compatibilità dell'aiuto nella parte che riguarda MIDER.
- (32) Conformemente alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-9/98 e alle precedenti decisioni della Commissione dell'11 novembre 1992 e del 30 giu-

⁽⁸⁾ La Commissione dichiarava semplicemente che «tutti gli aiuti concessi rientrano nel quadro di regimi di aiuti esistenti e già autorizzati dalla Commissione [...]».

gno 1993, la Commissione conferma che il premio fiscale agli investimenti dell'8 % concesso nel 1994 a favore di MIDER è compatibile con il mercato comune, e che l'intensità complessiva dell'aiuto non supera il massimale regionale pari al 35 % applicabile al Land Sassonia-Anhalt nel caso di cumulo degli aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, della legge tributaria tedesca del 1996, che modificano l'articolo 3 della legge sugli incentivi agli investimenti del 1993, in modo che in futuro il premio fiscale dell'8 % venga concesso a favore di investimenti avviati dopo il 31 dicembre 1992 e anteriormente al 1° luglio 1994 e completati anteriormente al 1° gennaio 1999 (anziché al 1° gennaio 1997), configurano un ulteriore aiuto di Stato per un importo di 49,8 milioni di EUR, inclusi gli interessi pari a 3,4 milioni di EUR, a favore di MIDER. La misura di aiuto è illegale in quanto è stata attuata in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

Articolo 2

Il premio fiscale agli investimenti dell'8 % concesso a favore di MIDER per l'anno 1994 per un importo di 49,8 milioni di EUR, inclusi gli interessi pari a 3,4 milioni di EUR, è compatibile con il mercato comune.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2002

relativa al regime di aiuti esistente cui l'Italia era stata autorizzata a dare esecuzione in favore del
Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste

*[notificata con il numero C(2002) 4829]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/230/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma di detti articoli ⁽¹⁾, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Nel 1998 la Commissione ha adottato una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽²⁾ (in prosieguo «la comunicazione»).
- (2) Conformemente a quanto stabilito al punto 37 della citata comunicazione, la Commissione ha avviato il riesame delle misure fiscali di aiuto esistenti negli Stati membri. Nel quadro della procedura di riesame, con lettera del 12 febbraio 1999 (D/50716) la Commissione ha chiesto informazioni sul regime fiscale applicabile al Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste. Tale regime era stato precedentemente approvato ⁽³⁾, subordinatamente a talune condizioni, nel 1995.
- (3) Con lettera del 2 luglio 1999 (A/35043), le autorità italiane hanno informato la Commissione che il regime di aiuto non è mai entrato in vigore, a seguito della mancata adozione di tutte le disposizioni regolamentari necessarie per la sua concreta attuazione. La Commissione ha chiesto informazioni complementari con lettere

del 1° dicembre 1999 (D/64991), 21 marzo 2000 (D/51237) e 27 luglio 2000 (D/54024), al fine di verificare che le disposizioni di attuazione del regime fiscale fossero conformi alla decisione condizionale della Commissione che lo aveva autorizzato ⁽⁴⁾. Le autorità italiane non hanno risposto alle richieste di informazioni.

- (4) Con lettera del 27 luglio 2000 (D/54024) la Commissione ha informato le autorità italiane dei dubbi che nutrivano sulla compatibilità del regime con il mercato comune e le ha invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data della lettera, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 656/1999 del Consiglio ⁽⁵⁾. Le autorità italiane non hanno presentato alcuna osservazione entro il termine indicato. Con lettera del 22 settembre 2000 esse hanno confermato che il Centro non era operativo ed hanno informato la Commissione che il governo stava valutando le opportune misure da adottare.
- (5) Con lettera dell'11 luglio 2001, la Commissione ha proposto all'Italia opportune misure invitandola a:
- abrogare il regime del Centro di servizi finanziari assicurativi di Trieste entro il 1° gennaio 2002;
 - rilasciare una dichiarazione pubblica, entro il 31 ottobre 2001, relativa all'adozione delle misure necessarie per abrogare il regime del Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste.
- (6) Non essendo stata soddisfatta il 1° gennaio 2002 nessuna delle due richieste sopra menzionate e in mancanza di un accoglimento ufficiale, la Commissione ha preso atto del rifiuto da parte delle autorità italiane delle opportune misure proposte. Con lettera del 27 febbraio 2002, la Commissione ha informato l'Italia che aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88,

⁽¹⁾ GU C 115 del 16.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione 95/452/CE del 12.4.1995 (GU L 264 del 7.11.1995).

⁽⁴⁾ Nota a piè di pagina 3.

⁽⁵⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

paragrafo 2, del trattato CE nei confronti del Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste. L'Italia ha risposto all'avvio del procedimento il 13 maggio 2002.

- (7) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione. Non è pervenuta alcuna osservazione.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUTO

- (8) La base giuridica per l'istituzione del Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste è costituita dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.
- (9) Il regime prevede l'istituzione di un Centro di servizi finanziari e assicurativi nell'area di Trieste (in prosieguo il Centro di Trieste) e introduce agevolazioni fiscali per le società finanziarie, assicurative e creditizie (residente e non) che operano all'interno del Centro mediante un'apposita struttura operativa (succursali, filiali o agenzie). Le agevolazioni fiscali consistono:
- nell'esclusione dall'IRPEG (imposta sui redditi delle persone giuridiche) limitatamente agli utili prodotti nel Centro e derivanti dalle operazioni in paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione sovietica oppure da scambi in titoli finanziari connessi con dette operazioni,
 - in una riduzione delle imposte indirette sugli affari (imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa).
- (10) I benefici sono concessi per cinque anni dall'apertura del Centro di Trieste e sono soggetti a un doppio limite: l'importo totale dell'aiuto non può eccedere la soglia di 65 miliardi di ITL (circa 34 milioni di EUR), e l'importo totale dei prestiti e investimenti effettuati nell'Europa dell'Est non può superare 3,5 miliardi di EUR. Le società che operano nel Centro di Trieste non sono tenute ad effettuare ritenute alla fonte sulle loro operazioni (obblighi di sostituto d'imposta).

III. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (11) Nella lettera del 13 maggio 2002 le autorità italiane hanno dichiarato che avevano già fornito tutte le informazioni pertinenti nel quadro della corrispondenza intercorsa con la Commissione.
- (12) In particolare esse hanno ribadito che il Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste non è mai stato operativo e che non erano mai stati adottati i regolamenti di

attuazione necessari per attivarlo. Nel quadro del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese ⁽⁷⁾ l'allora ministro delle Finanze, con lettera del 27 febbraio 2001, aveva già confermato l'impegno dell'Italia di non realizzare il Centro di Trieste. Infine, l'Italia ha fatto riferimento alla riunione del 19 marzo 2002 del gruppo di lavoro per il codice di condotta, nel corso della quale il rappresentante italiano ha dichiarato che il regime per il Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste sarebbe stato smantellato entro un periodo di tempo compatibile con il programma di lavoro del codice di condotta.

IV. VALUTAZIONE DELL'AUTO

- (13) Il regime in esame era stato autorizzato dalla Commissione nel 1995 ⁽⁸⁾. Esso presenta, comunque, i quattro elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (14) Innanzitutto, reca un vantaggio consistente nell'esclusione dall'IRPEG e da certe imposte indirette come indicato al precedente considerando 9.
- (15) In secondo luogo, la misura è finanziata tramite risorse di Stato. I summenzionati incentivi fiscali sono finanziati tramite risorse pubbliche provenienti dal governo centrale oppure dalle autorità locali, e in ogni caso costituiscono una perdita di risorse per questa autorità.
- (16) La misura è selettiva in quanto è limitata ad attività che riguardano la fornitura di servizi finanziari in paesi dell'Europa centrale ed orientale e dell'ex Unione sovietica.
- (17) Infine, la misura può alterare gli scambi e la concorrenza in quanto interessa società operanti nei settori finanziario e assicurativo. Questi due settori attualmente sono soggetti ad intensi scambi intracomunitari. Il fatto che tutte le attività delle società operanti presso il Centro di Trieste si svolgerebbero al di fuori della Comunità di per sé non è sufficiente per escludere eventuali distorsioni degli scambi intracomunitari ⁽⁹⁾.
- (18) Nella decisione del 1995 la Commissione aveva espressamente qualificato il regime in questione come aiuto al funzionamento, dichiarandolo compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) [attualmente 87, paragrafo 3, lettera c)] del trattato. Come già indicato nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale ⁽¹⁰⁾, la Commissione, nel valutare la compatibilità del regime fiscale nel 1995, aveva in particolare considerato che:
- l'interesse per la Comunità di incentivare lo sviluppo dei mercati finanziari dei paesi dell'Est attraverso la

⁽⁷⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ Nota a piè di pagina 3.

⁽⁹⁾ Causa 142/87, punto 35, Racc. 1990, I- pag. I-959.

⁽¹⁰⁾ Nota a piè di pagina 1.

⁽⁶⁾ Nota a piè di pagina 1.

mobilitazione di capitali privati era tale da giustificare l'introduzione di un aiuto al funzionamento, nonostante le distorsioni della concorrenza da esso provocate,

- le distorsioni della concorrenza sarebbero state limitate e non tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(19) Alla luce sia della comunicazione sugli aiuti fiscali sia del mutato contesto attualmente vigente nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, la Commissione ha riconsiderato la sua valutazione della compatibilità del regime tenendo conto del fatto che il regime, quale autorizzato nel 1995, finora non è divenuto operativo.

(20) Innanzitutto, sulla base della comunicazione, la Commissione ritiene che il regime di aiuto in esame costituisca un aiuto al funzionamento che, in quanto tale, è in linea di principio incompatibile con il mercato unico e quindi vietato. Gli aiuti al funzionamento, consistenti in misure che non sono legate all'avvio di specifici progetti ma che riducono le spese correnti dell'impresa, sono in linea di principio vietati perché distorcono la concorrenza senza peraltro contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari. Per questa ragione, come indicato al punto 32 della comunicazione, la Commissione attualmente autorizza aiuti al funzionamento solo in via eccezionale e a determinate condizioni, nelle regioni nelle quali si applica la deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE e in settori specifici, come la costruzione navale, la protezione dell'ambiente, i trasporti e il settore marittimo. Il regime relativo al Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste non riguarda una regione ammessa a fruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), né un settore o campo considerato ammissibile ad un trattamento eccezionale.

(21) In secondo luogo, la Commissione considera che l'applicazione del regime porterebbe oggi — a differenza di cinque anni fa — a distorsioni della concorrenza significative sul mercato dei servizi finanziari.

(22) A questo proposito va segnalato che nel 1995 la Commissione considerava che le misure di aiuto progettate dall'Italia fossero necessarie per facilitare lo sviluppo dei mercati dei capitali nei paesi dell'Europa centrale e orientale, il che rientrava indiscutibilmente nell'interesse della Comunità europea.

(23) Tuttavia, a partire dal 1994/1995, con l'entrata in vigore della maggior parte degli accordi europei con i paesi dell'Europa dell'Est, lo sviluppo di questi mercati è progressivamente aumentato.

(24) Gli accordi europei contengono clausole specifiche sulla liberalizzazione dei mercati e del commercio e sul

diritto di stabilimento, segnatamente sul diritto reciproco delle società finanziarie e assicurative dell'Unione europea dei paesi firmatari di intraprendere e svolgere qualsiasi attività economica attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie ⁽¹¹⁾. Di conseguenza le misure previste dal regime per il Centro di Trieste attualmente avrebbero effetti distorsivi più gravi sulla concorrenza, poiché sono ora venute meno molte delle barriere prima frapposte all'emergere dei mercati di capitali in vari paesi ubicati nell'area di cui trattasi.

(25) Inoltre, dal 1995 sono stati adottati nuovi strumenti finanziari in favore dei paesi candidati al fine di facilitare il processo di adesione. L'avvio di iniziative e programmi specifici, previsto dall'Agenda 2000 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino ⁽¹²⁾ ha quindi permesso di disporre di strumenti complementari per incentivare gli investitori e sostenere la transizione economica nei paesi dell'Europa centrale e orientale ⁽¹³⁾. Tenuto conto di tali elementi, viene meno la necessità di un regime generale, che si applichi ai servizi finanziari di tutti i paesi dell'Europa centrale ed orientale e dell'ex Unione sovietica senza distinguerli in base alla specifica situazione socioeconomica.

(26) La Commissione rileva che né l'Italia né i terzi interessati hanno inviato osservazioni in merito a tali questioni.

V. CONCLUSIONE

(27) La Commissione ritiene che il regime di aiuti di Stato a favore del Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste sia incompatibile con il mercato comune. Dato che nessun beneficiario è stato finora ammesso al regime, la Commissione conclude che il regime dovrebbe essere abolito entro un breve periodo di tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, cui l'Italia era stata autorizzata a dare esecuzione a favore del Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste, di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è incompatibile con il mercato comune.

⁽¹¹⁾ Cfr. ad esempio l'articolo 45 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica Ceca, GU L 360 del 31 dicembre 1994, entrato in vigore il 1° febbraio 1995.

⁽¹²⁾ Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999.

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento all'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione, GU L 161 del 26 giugno 1999 e regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione, GU L 161 del 26 giugno 1999.

Articolo 2

A decorrere dalla data della notifica della presente decisione l'Italia si astiene dall'adottare qualsiasi misura volta ad attivare il Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste e abroga l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 entro 6 mesi dalla data della presente decisione.

Articolo 3

Entro sei mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione
